

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/2001

LA VIALARDA S.P.A.



**Clinica La Vialarda
Biella**

Aggiornamento ottobre 2011

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Preliminare alla lettura del Modello di Organizzazione Gestione Controllo de La Vialarda S.p.A. è l'indicazione di seguito riportata della definizione dei termini usati in prevalenza e delle relative abbreviazioni.

a. Definizioni

La Vialarda: si intende La Vialarda S.p.A.

Policlinico di Monza: si intende la soc. Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A.

Società: si intende la soc. La Vialarda S.p.A.

Gruppo: si intende il Gruppo Policlinico di Monza, formato dai diversi presidi sanitari che fanno parte della soc. Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. (Policlinico di Monza, Clinica S. Gaudenzio di Novara, Clinica S. Rita di Vercelli, Clinica Eporediese di Ivrea, Istituto Clinico Salus di Alessandria), nonché le strutture sanitarie che hanno status giuridico autonomo (Clinica La Vialarda di Biella, Nuova Casa di Cura Città di Alessandria). Fanno altresì parte del Gruppo: Poliedil S.r.l., Amici della Cultura S.r.l., Novarello Servizi S.r.l., Novara Calcio S.p.A., Fondazione Policlinico di Monza e Servisan S.p.A.).

Modello di organizzazione o Modello: si intende l'insieme dei principi di condotta, delle procedure e dei protocolli ad essi ispirati, adottati da La Vialarda al fine di prevenire la commissione di reati, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Soggetti apicali: si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione de La Vialarda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, secondo la previsione normativa ex art. 5, primo comma, lett. a).

Processo sensibile: si intende ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene in qualche modo possibile la commissione dei reati previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Operazione sensibile: si intende ogni operazione o atto all'interno di un processo sensibile. Essa può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

Procedura: si intende l'insieme di regole e protocolli previsti per la realizzazione di un processo aziendale ovvero per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Tracciabilità: si intende l'aspetto procedurale che contempla la dimostrazione dello svolgimento di un certo processo decisionale attraverso documenti.

Destinatari: si intendono tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratori, Sindaci, Direttori, Medici, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Componenti Organismo di Vigilanza.

Organismo di Vigilanza: si intende l'organismo al quale è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, valutarne l'efficacia e curarne l'aggiornamento. E' altresì l'organismo che ha funzioni precipue nell'ambito dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Pubblica Amministrazione: si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Reati presupposto: si intendono i reati per i quali è prevista la responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001.

b. Abbreviazioni

Nel corpo del presente Modello possono trovare spazio le seguenti abbreviazioni:

OdV: Organismo di Vigilanza della società

CdA: Consiglio di Amministrazione della società

AD: Amministratore Delegato della società

D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

A.I.O.P.: Associazione Italiana Ospedalità Privata

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale

D.R.G.: Diagnosis-related group ovvero Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. Si tratta di un sistema di classificazione de ricoveri ospedalieri correlato con le diagnosi e gli interventi

S.D.O.: Scheda di dimissione ospedaliera

N.O.C.: Nuclei Operativi di Controllo delle Aziende Sanitarie Locali

P.A.: Pubblica Amministrazione

P.U.: Pubblico Ufficiale

2.1 LA NASCITA DELLA SOCIETA' POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA S.P.A. E L'ORIGINE DEL GRUPPO

Il Gruppo Policlinico di Monza è un Gruppo Sanitario privato che, grazie al suo back-ground formativo, si è orientato alla gestione di servizi sanitari realizzando, attraverso un collaudato management aziendale, l'integrazione organizzativa, funzionale, economica, in una logica dipartimentale, di tutte le attività proprie di una struttura ospedaliera.

L'iniziativa imprenditoriale nasce nel 1993 con la costituzione della Società Servisan S.p.A. (Servizi per la Sanità) la quale, due anni dopo, cioè nel 1995, insieme ad altre società di capitale e ad imprenditori privati costituisce la PROGESS S.p.A. (acronimo di Progetto Gestione Servizi Sanitari).

La PROGESS S.p.A. in data 01.01.2001 assume la denominazione di "Policlinico di Monza". Successivamente con l'acquisizione di altri presidi sanitari il Policlinico di Monza assume la dimensione e la configurazione di Gruppo Sanitario.

La struttura societaria

La società La Vialarda S.p.A. ha sede legale in Biella (BI), via R. Germanin n. 26.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: Dr. Massimo De Salvo

Amministratore Delegato: Rag. Lino Giusti

Consigliere: Dott. Francesco Coggiola

Consigliere: Dr. Alessandro Cagliani

Consigliere: Dott. Marco Bertolini.

La Vialarda S.p.A. fa parte del Gruppo Policlinico di Monza che si compone dei seguenti soggetti giuridici:

- Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A., con i seguenti presidi ospedalieri:
- Monza – Policlinico di Monza, via Amati n. 111
- Ivrea – Clinica Eporediese, via Castiglia n.27
- Vercelli – Clinica Santa Rita, Viale dell'Aeronautica n. 14/16
- Novara – Clinica S. Gaudenzio, via Bottini n. 3
- Granozzo con Monticello - Istituto Veterinario di Novara, Strada Provinciale nr. 9
- Alessandria – Istituto Clinico Salus, via Trotti n. 21.

- Nuova Casa di Cura Città di Alessandria s.r.l. con sede legale in Milano, Via Lunigiana n. 46. Sede operativa ed amministrativa in Alessandria, via B. Buozzi n. 20;
- Poliedil s.r.l. con sede legale in Milano, viale Lunigiana n. 46. Sede operativa ed amministrativa in Novara, via Bottini n. 3;
- Novarello Servizi s.r.l. con sede legale in Novara, via Carlo Bescapè n. 8. Sede operativa ed amministrativa in Vercelli, Corso Rigola nr. 106;
- Amici della Cultura s.r.l. uni personale con sede legale in Carate Brianza, via Volta 26/bis. Sede operativa ed amministrativa in Monza, via Amati n. 76;
- Novara Calcio S.p.A. con sede legale in Novara, viale Kennedy n. 8. Sede operativa ed amministrativa in Granozzo con Monticello, via Dante Graziosi n. 1;
- Fondazione Policlinico di Monza con sede legale ed operativa in via Amati n. 111;
- Servisan S.p.A. con sede legale in Milano, viale Lunigiana n. 46. Sede operativa ed amministrativa in Verano Brianza, via G. Verdi n. 8.

2.2 LA MISSIONE AZIENDALE

Il Gruppo Sanitario Policlinico di Monza, e dunque la Clinica La Vialarda, si sono dati un codice di valori, inteso come espressione della propria missione aziendale, inducendo i vertici della società ad interpretare l'iniziativa come "Società Etica".

La missione del gruppo può essere così sintetizzata:

- porre a centro della propria visione aziendale l'uomo con i suoi bisogni sanitari
- fare delle alte specialità e delle alte specializzazioni le attività strategiche del gruppo
- realizzare un reale decentramento delle alte specialità e delle alte specializzazioni secondo il principio che riconosce il vantaggio di portare livelli assistenziali più qualificati verso la periferia e, dunque, verso il paziente
- operare per il conseguimento di un rendimento economico-aziendale
- investire l'intero risultato di esercizio in attività istituzionali.

Gli investimenti nel modello di sviluppo adottato dal Gruppo si sostengono attraverso l'apporto dei soci, il ricorso al sistema bancario ed al reinvestimento totale dei profitti.

Il reinvestimento dei profitti e l'apporto dei soci sono i punti di forza su cui verte la politica di sviluppo del gruppo e sono nel contempo aspetti sui quali la società ha inteso improntare la propria visione etica del modello aziendale.

La scelta di reinvestire in azienda l'intero profitto ha un doppio significato: rappresenta un'importante fonte di autofinanziamento e costituisce, allo stesso tempo, difesa e tutela dei valori assistenziali di cui beneficiario è il paziente.

Investire il profitto in attività istituzionali significa anche poter destinare risorse importanti per l'area della qualità, realizzando un progetto di valorizzazione di quei fattori che rappresentano l'essenza stessa dell'aspetto qualitativo di un'azienda sanitaria.

In particolare, rileva sotto i seguenti profili:

La qualità del personale: ottenuta attraverso la selezione di dipendenti di comprovata esperienza e vocazione professionale da inserire in azienda sulla base di una condivisa motivazione dei valori aziendali, riconoscendo loro un'adeguata incentivazione che ne sappia valorizzare le professionalità acquisite.

La qualità della tecnologia: garantita mediante l'acquisizione di apparecchiature di elevato standard tecnologico e qualitativo senza mai prescindere dal forte binomio azienda produttrice-qualità dell'apparecchiatura;

La qualità dell'organizzazione: assicurata dall'adozione di moderni ed efficienti modelli di gestione che trovano anche nella certificazione momenti essenziali di verifica. Tutti i bilanci delle società appartenenti al Gruppo sono certificati da Deloitte e Touche S.p.A.

La qualità alberghiera: garantita da un elevato standard di ospitalità del paziente.

La qualità dei servizi: è il risultato dei quattro fattori sopra indicati con l'aggiunta di un "fattore di amalgama" rappresentato da alcune specificità che devono possedere i dipendenti del Gruppo e che in concreto si possono così sintetizzare:

- amare il paziente
- amare la propria professione
- avere consapevolezza del proprio ruolo
- credere nella missione aziendale.

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo Policlinico di Monza dispone di una forza lavoro di 2734 unità, di 869 posti letto, di cui 52 di Terapia intensiva e di 38 sale operatorie.

2.3 LA STRUTTURA OSPEDALIERA ED I PROFILI DI RACCORDO CON IL GRUPPO

Le singole strutture ospedaliere di appartenenza del Gruppo Sanitario Policlinico di Monza hanno tra loro profili di raccordo individuabili nella sussistenza di figure di coordinamento di Gruppo.

L'organigramma relativo ai servizi di staff del Gruppo è il seguente:

- Direzione scientifica: Elio Guido Rondanelli
- Coordinamento Sanitario per la Regione Piemonte: Clemente Ponzetti
- Coordinamento Sanitario per la Regione Lombardia: Guido Broich
- Servizio Legale: Paola De Salvo
- Servizio Affari Generali: Alessandro Cagliani
- Servizio Bilancio: Luca Gatti
- Servizio Qualità: Alfredo Lamastra
- Servizio Provveditorato: Maria Caglio
- Servizio del Personale: Massimo De Salvo
- Servizio Risorse Tecnologiche: Marco Bertolini
- Servizio Sicurezza: Giovannino Maio
- Servizio DRG e prestazioni ambulatoriali: Marco Bertolini
- Servizio requisiti accreditamento: Alfredo Lamastra
- Servizio Comunicazione: Alessandro Cagliani
- Rapporti con le Università: Alessandro Cagliani.

Nel mese di luglio 2002 la società "Policlinico di Monza" S.p.A. ha acquistato la maggioranza del pacchetto azionario della struttura denominata "La Vialarda" S.p.A.

Il 3 agosto 2004 con Delibera n. 63-13246 la Giunta Regionale Piemonte ha deliberato il definitivo accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti specialità:

- Cardiologia
- Chirurgia Vascolare
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia

Il 2 agosto 2010 con DGR n. 36-450 la Giunta Regionale ha deliberato l'accreditamento dell'U.F. di R.R.F. di 1° livello e Lungodegenza cessando nel contempo l'attività di Chirurgia Vascolare

Al 31.12.2010 la struttura presenta le seguenti caratteristiche:

- posti letto: 85
- forza lavoro: 204
- ricoveri anno 2010: 3.674
- prestazioni ambulatoriali anno 2010: 46.699.

Organigramma:

- Direttore Sanitario: Roberto Terzi
- Direttore Amministrativo: Susi Lunardon
- Servizio Sicurezza: Susi Lunardon
- Servizio Qualità: Lino Giusti
- Ufficio Cartelle Cliniche: Oriana Cavallini
- Ufficio Acquisti e Magazzino: Michele Trotta
- Ufficio DRG: Marco Bertolini
- Responsabile trattamento dati D. Lgs. 196/2003: Lino Giusti.

3.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 231/2001 in esecuzione della Legge Delega n. 300/2000.

Con tale provvedimento normativo, aggiornato a più riprese nel corso dell'ultimo decennio, il nostro Ordinamento si è adeguato ad alcune convenzioni internazionali dettate in materia di responsabilità delle persone giuridiche:

- Convenzione di Bruxelles 26.07.1995
- Convenzione di Bruxelles 26.05.1997
- Convenzione OCSE 17.12.1997
- Protocollo di Dublino 27.09.1999.

Il D.Lgs. 231/2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli Enti per alcuni specifici reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cosiddetti "soggetti apicali") ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Oggi, dunque, in caso di commissione di un reato tra quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 e nelle successive modifiche, accanto alla responsabilità penale della persona fisica si può ipotizzare anche una responsabilità della società.

Il Legislatore ha inteso considerare non tanto le ipotesi di attività illecita diretta posta in essere dall'ente, alle quali peraltro si potranno applicare le norme sanzionatorie con relativa facilità, quanto piuttosto l'ordinario operare economico dove la funzionalizzazione criminosa è un fenomeno piuttosto raro. In questo ambito la commissione di reati non deriva da un progetto sociale esplicito, quanto piuttosto da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali.

La tipologia della responsabilità della persona giuridica è stata oggetto di diverse interpretazioni (penale, amministrativa, tertium genus), ma, ai fini che qui rilevano, è sufficiente evidenziare come anche una società possa andare incontro a conseguenze sanzionatorie importanti a seguito della commissione di reati accertati attraverso il processo penale.

Sotto il profilo strettamente sanzionatorio l'obiettivo è quello di coinvolgere l'attività ed il patrimonio della persona giuridica che abbia in qualche modo tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti i reati ritenuti presupposto della responsabilità della persona giuridica è prevista una sanzione pecuniaria, ma per le ipotesi di maggiore gravità sono altresì previste misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La responsabilità della persona giuridica si fonda, dunque, sui seguenti distinti presupposti:

- la commissione di uno dei reati compresi tra quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente e che non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi
- la commissione del reato da parte di soggetti apicali o da parte di soggetti sottoposti alla direzione ovvero alla vigilanza di questi ultimi
- la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In presenza di tali presupposti potrà ravvisarsi anche una responsabilità della persona giuridica, salvo che la stessa non dimostri la sua completa estraneità rispetto al fatto di reato, dando prova di aver posto in essere le cautele imposte dal Legislatore per evitare la commissione di reati. In particolare, come precisato nel paragrafo 2.5, la persona giuridica deve dimostrare di aver adottato un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati e di aver adeguatamente controllato la sua concreta applicazione attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza.

Il Policlinico di Monza adotta pertanto il presente Modello di organizzazione ed istituisce il correlato Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione di qualsivoglia reato da parte di coloro che operano all'interno di esso.

3.2 I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

Il Legislatore ha nel decennio intercorso dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 ampliato notevolmente il novero dei reati per i quali sussiste la responsabilità della persona giuridica.

Oggi i reati presupposto, come si vedrà nella parte speciale del Modello di Organizzazione, sono i seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001)
- reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratica (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater1 D.Lgs. 231/2001)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001)
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001)
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, da intendersi art. 25 decies D.Lgs. 231/2001)
- reati transnazionali (L. 16.03.2006 n. 146).

Nella parte speciale del Modello di Organizzazione viene effettuata una compiuta analisi delle aree di rischio, vale a dire di quei settori operativi della società nei quali è ritenuta maggiormente possibile la commissione di uno o più reati tra quelli sopra elencati.

Parimenti, nei casi di verifica di aree a rischio e di processi sensibili, vengono individuate le procedure ed i protocolli ai quali tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione debbono attenersi.

Elemento cardine del presente Modello di Organizzazione è il Codice Etico, che rappresenta l'espressione della volontà aziendale in ordine alle modalità di esecuzione di ogni attività in qualsivoglia area o struttura.

La violazione delle procedure o dei protocolli ovvero la violazione dei principi e delle regole stabiliti nel Codice Etico comporta l'applicazione di rigide sanzioni a carico dell'autore.

3.3 LE SANZIONI A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA

Il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore del 2001 per gli illeciti dipendenti da reato prevede quattro distinti tipi di sanzioni:

- sanzione pecuniaria
- sanzione interdittiva
- confisca
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie

Ogni illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001 comporta a carico della persona giuridica una sanzione di carattere pecuniario.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille ed ogni quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Il range sanzionatorio deve, dunque, porsi tra euro 25.822,00 e euro 1.549.000,00.

I criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che il Giudice penale è tenuto ad osservare sono:

- gravità del fatto;
- grado della responsabilità dell'ente;
- attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di altri illeciti.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente per quei reati per i quali sono espressamente previste e quando si tratta di reato con profitto di rilevante entità commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Parimenti potranno essere disposte nel caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

La pubblicazione della sentenza

La sanzione della pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata per una sola volta in uno o più giornali indicati dal Giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La confisca

Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che possa essere restituita al danneggiato.

E' altresì prevista la confisca per equivalente, vale a dire la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore pari al prezzo o al profitto del reato, qualora non sia possibile eseguire la confisca dei profili economici direttamente ascrivibili all'illecito.

I profili sanzionatori per gli illeciti commessi dalle persone giuridiche possono, dunque, essere particolarmente rilevanti, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo dello svolgimento dell'attività.

Anche per tale ragione i Destinatari del Modello di Organizzazione sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei precetti, delle procedure e dei protocolli in esso contenuti.

Il Policlinico di Monza si riserva nei confronti dell'autore del reato l'azione di risarcimento danni.

3.4 MISURE CAUTELARI

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001 e vi sono fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, può essere disposta dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, quale misura cautelare, quindi prima dell'accertamento della responsabilità attraverso il processo, una delle sanzioni interdittive.

E' altresì prevista la possibilità di disporre il sequestro dei beni dei quali è consentita la confisca, nonché il sequestro di carattere conservativo dei beni mobili e immobili a tutela delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

3.5 GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE PER PREVENIRE LA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

A) Il Modello di organizzazione quale condizione di esclusione della responsabilità

Il sistema concepito dal Legislatore del 2001 prevede che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile di un illecito derivante da reato nel caso in cui la commissione di tale reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

E' peraltro stabilito che deve considerarsi esclusa l'inosservanza di tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, "ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (così sia l'art. 6, comma 1, lett. a sia l'art. 7, comma 2 D.Lgs. 231/2001).

La persona giuridica non sarà pertanto ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se prova che:

- è stato adottato ed attuato, prima della commissione del fatto di reato, un Modello idoneo a prevenire il reato contestato
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello.

La società potrà pertanto dare prova della sua buona organizzazione interna qualora abbia adottato un sistema di organizzazione e gestione della propria attività in grado di prevenire in concreto la commissione dei reati previsti quali presupposto dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Il Modello di Organizzazione è, dunque, un sistema di gestione che, partendo dall'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi determinati reati, prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Il Modello di Organizzazione deve prevedere, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni a rischio reato.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione richiede in ogni caso una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. E' altresì necessario che sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Occorre precisare che nel caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale la responsabilità dell'ente è presunta e grava sull'ente stesso l'onere di dimostrare la propria estraneità alla commissione dell'illecito.

Nel caso, invece, di commissione di reato da parte di un soggetto che non ricopra funzioni apicali, la responsabilità dell'ente deve essere dimostrata e l'onere della prova ricade, dunque, sulla pubblica accusa.

B) L'Organismo di Vigilanza quale esimente della responsabilità

L'adozione di un sistema di gestione dell'attività in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 non è elemento sufficiente per escludere a priori la responsabilità della persona giuridica in caso di commissione di reati.

L'art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001 prevede, infatti, che la persona giuridica affidi il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione nonché la cura dell'aggiornamento ad un organismo nuovo, non previsto in precedenza, dotato di poteri di iniziativa e di controllo.

La persona giuridica non sarà pertanto ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se prova che:

- ha nominato un organismo che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza)
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

E' pertanto istituito all'interno della compagine societaria del Policlinico di Monza l'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di sorvegliare sull'applicazione dei precetti contenuti nel Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere ritenuto da tutti i Destinatari quale soggetto di riferimento per le comunicazioni inerenti possibili violazioni di Legge e potenziali condizioni per la commissione di reati.

Tutti coloro che operano per il Policlinico di Monza debbono comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di possibile compimento di reati ovvero di violazione di procedure e protocolli ritenuti importanti dal presente Modello di organizzazione, sapendo che verrà tutelata la massima riservatezza.

L'omessa comunicazione viene ritenuta quale violazione del Modello di Organizzazione.

3.6 LE ATTUALI PROCEDURE ED IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

La Clinica La Vialarda è struttura accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale ed è pertanto soggetta a controlli e verifiche da parte della Regione Piemonte nonché da parte delle ASL competenti.

L'assoggettamento al regime dell'accreditamento e la conseguente necessità di rispettare i requisiti previsti hanno orientato la società a dotarsi di un complesso di strutture, di misure di controllo e di procedure interne che, da un lato, rappresentano gli strumenti dell'attività, dall'altro costituiscono un efficace presidio per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La storia e l'esperienza della Clinica La Vialarda e del Gruppo Policlinico di Monza sembrano poter giustificare un giudizio positivo in ordine all'efficacia del sistema adottato, anche nell'ottica che qui rileva della prevenzione del rischio reato.

Negli anni sono stati implementati i controlli e rafforzate le strutture e gli uffici preposti al servizio qualità, al servizio DRG, al servizio fatturazione, al servizio accettazione e prenotazione ricoveri, nonché al servizio sicurezza.

In particolare, La Vialarda ha istituito a partire dall'anno 2006 il Nucleo di controllo interno, la cui attività si pone l'obiettivo di verificare e, dunque, assicurare, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista medico, la correttezza formale e la completezza delle SDO, nonché l'esatta codifica delle cartelle cliniche ai fini dell'adempimento del debito informativo nei confronti della Regione e della ASL di competenza, nonché della corretta fatturazione delle prestazioni erogate. Tale obiettivo viene perseguito mediante il controllo di un campione di cartelle cliniche pari almeno al 10% del totale.

Il Nucleo di Controllo esercita azione di verifica completa di quelle cartelle cliniche in cui vi sia coincidenza di ruoli, e quindi di firma, tra il medico dimettente e il Responsabile del Ricovero, tenuti entrambi alla sottoscrizione della cartella clinica.

I parametri che debbono essere verificati, nell'ambito dell'attività ispettiva in merito alle cartelle cliniche, sono i seguenti:

- rintracciabilità
- chiarezza
- accuratezza
- veridicità
- pertinenza e completezza.

Il Nucleo di Controllo interno è formato da:

- Direttore Sanitario o persona da questi formalmente delegata
- Responsabile Raggruppamento/Dipartimento medico
- Responsabile Servizio Anestesia e Rianimazione
- Responsabile Ufficio DRG controllo qualità e appropriatezza dei ricoveri (solo per gli aspetti relativi alla codifica)
- Responsabile Ufficio Infermieristico
- Responsabile Raggruppamento / Dipartimento Chirurgico
- Medici chirurghi responsabili delle UU.OO. ed eventuali delegati alla dimissione.

Dovrà essere compilato un verbale attestante i risultati emersi e le attività correttive da attuare. Tale verbale dovrà essere inoltrato all'Ufficio di Presidenza ed all'Organismo di Vigilanza.

3.7 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

La Vialarda, nell'intento di assicurare condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha ritenuto di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già in essere alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e di procedere pertanto all'adozione del Modello di Organizzazione secondo i dettami di Legge.

Il Modello di Organizzazione ha quale finalità precipua la prevenzione del rischio di impresa connesso alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Obiettivo correlato deve individuarsi nella riduzione delle possibilità di commissione di reati all'interno della realtà aziendale de La Vialarda.

Il Modello si propone, dunque, mediante l'individuazione delle aree cosiddette a rischio e dei correlati processi sensibili, le seguenti finalità:

- perseguire la consapevolezza in tutti coloro che operano all'interno di esso di poter incorrere, in caso di condotte non conformi alle norme ed alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative comunemente applicate, in illeciti passibili di conseguenze penali e disciplinari sotto il profilo personale nonché di gravose conseguenze per la società
- ribadire che tali condotte illecite sono condannate da La Vialarda in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici e sociali ai quali la società intende rigorosamente attenersi nell'assolvimento della propria attività e della propria missione
- consentire a La Vialarda, attraverso l'azione costante di controllo dell'Organismo di Vigilanza, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento di fatti di reato.

Il Modello, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, presuppone:

- un'attività di formazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta indicate dalla società
- il costante monitoraggio ed aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, anche attraverso la predisposizione di risorse aziendali adeguate ai compiti conferitigli
- la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili, nel rispetto del principio della tracciabilità
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate
- la verifica del Modello di Organizzazione stesso ed il suo aggiornamento costante.

La Vialarda coltiva altresì l'obiettivo di colpire con adeguate misure sanzionatorie ogni condotta illecita attraverso l'attività di controllo costante dell'Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare.

3.8 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Nella realizzazione del Modello di Organizzazione sono state seguite le indicazioni delle:

- Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale A.I.O.P.
- Linee Guida di Confindustria.

Nella redazione del Modello e nella compiuta analisi dei rischi si è altresì analizzata la storia dell'ente attraverso le esperienze ritenute rilevanti ai fini della prevenzione del rischio reato.

Nella parte speciale, prima sezione, vengono esplicitati i criteri utilizzati per l'effettuazione dell'individuazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

Nella fase di elaborazione si è altresì provveduto a svolgere le seguenti verifiche:

- esame della documentazione aziendale in ordine alle procedure già in atto
- colloqui con i soggetti responsabili di specifiche funzioni aziendali al fine di verificare i processi da qualificarsi come sensibili
- esame delle procedure in atto al fine di verificarne l'idoneità nell'ottica della prevenzione in ordine alla commissione di fatti penalmente rilevanti e per apportare alle stesse i miglioramenti necessari.

Al fine di prevenire il rischio della commissione di reati che possano comportare la responsabilità per la persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001, La Vialarda ha adottato il presente Modello che prevede:

- l'individuazione delle aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi reati
- l'individuazione dei processi sensibili
- protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali che garantisca una chiara ed organica attribuzione di compiti, rappresentata in un organigramma definito ed adeguato per l'attività da svolgere
- la definizione di un sistema normativo interno finalizzato alla prevenzione dei reati
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati
- un organo deputato esclusivamente a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello è così strutturato:

- parte generale
- parte speciale.

La parte generale è così composta:

- brevi cenni sulla nascita della Società e del Gruppo
- introduzione relativa al D.Lgs. 231/2001
- codice etico
- organismo di vigilanza
- sistema disciplinare
- Diffusione e conoscenza del Modello.

La parte speciale è così composta:

- introduzione relativa al metodo seguito nella mappatura dei rischi
- analisi dei profili di rischio relativi ai singoli reati con riferimento alle aree ed ai processi sensibili.

Con particolare riferimento alla parte speciale sono indicate:

- le aree ritenute a "rischio reato" e le attività sensibili
- le funzioni, i servizi e gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato e delle attività sensibili
- i reati astrattamente perpetrabili
- la tipologia di controlli in essere sulle singole aree di rischio
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati e condurlo ad una condizione di sostanziale accettabilità
- una serie di procedure organizzative che stabiliscono come devono essere effettuate le operazioni soggette a rischio reato.

Nell'ambito dell'organizzazione de La Vialarda rilevano i seguenti principali documenti, che debbono ritenersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione:

- Manuale delle procedure di Qualità
- Sistema disciplinare
- Procedure e protocolli per lo svolgimento delle attività aziendali
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione
- Documento programmatico sulla sicurezza.

Dall'analisi dell'attività in relazione al rischio di compimento di reati emergono regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati e per ogni tipo di operazione nell'ambito di ogni processo sensibile e che, per la diffusa applicazione, si ritiene opportuno evidenziare già in questa parte generale.

In particolare:

- Ogni attività autorizzata da chi ne abbia il potere all'interno de La Vialarda deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi
- Per quanto è possibile occorre evitare che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore, evitando però che vi sia un'eccessiva frammentazione che produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare il responsabile
- Deve osservarsi un collegamento, prevedendo che nessuno nell'ambito della propria attività sia svincolato dalla verifica indiretta o diretta da parte di altri soggetti deputati ad altre fasi del medesimo processo
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione effettuata deve essere sottoscritto da chi ne è l'autore
- Ogni operazione concernente movimentazione di risorse finanziarie, in entrata ed in uscita, deve essere documentalmente registrata
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività per La Vialarda devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.

Il Modello di Organizzazione è atto proveniente dal Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali successive modifiche sono demandate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

IL CODICE ETICO

LA VIALARDA S.P.A.

UN RINNOVATO IMPEGNO

Credibilità e reputazione hanno un valore inestimabile per una grande azienda che opera nell'ambito sanitario.

Riteniamo pertanto indispensabile esprimere con chiarezza principi, valori e responsabilità comuni che orientano i nostri comportamenti nelle relazioni con le persone.

La conoscenza ed il rispetto del Codice Etico da parte di tutti coloro che lavorano per La Vialarda S.p.A. sono aspetti decisivi per poter arrivare ad offrire efficienza, affidabilità ed eccellenza per la nostra società.

La Vialarda vigila sull'osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, assicurando altresì la trasparenza delle operazioni e delle azioni.

Chiunque può e deve segnalare all'Organo Dirigente ed all'Organismo di Vigilanza anomalie e situazioni che possano essere qualificate come violazioni del Codice Etico e proporre azioni di miglioramento.

Il Codice Etico non è, e non deve rimanere, una mera affermazione di semplici principi, ma deve informare le azioni di tutti noi nell'ottica di una crescita costante e felice de La Vialarda.

Vi invito, pertanto, a leggerlo con attenzione ed a scoprire i valori che ispirano e conformano il nostro operare.

Dr. Massimo De Salvo
IL PRESIDENTE

PREMESSA

La complessità e l'importanza delle situazioni nelle quali si trova ad operare La Vialarda e la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze di tutti coloro che hanno legittimi interessi nei confronti dell'attività aziendale, impongono di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Società riconosce, accetta, condivide ed assume con l'obiettivo di fornire servizi ospedalieri sempre migliori.

Per tale ragione è stato predisposto il nuovo Codice Etico, la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e di tutti coloro che hanno relazioni continuative o importanti con La Vialarda, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di fondamentale importanza.

La Vialarda si impegna a promuovere la conoscenza del Codice Etico per ottenerne il rispetto e l'osservanza.

La Vialarda vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo ed assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, nonché intervenendo, laddove necessario, con azioni correttive.

All'Organismo di Vigilanza, istituito con il Modello Organizzativo, sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali La Vialarda intrattiene relazioni.

1. PRINCIPI GENERALI

La Vialarda, nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le Leggi nazionali, regionali e comunitarie e non vuole intrattenere alcun rapporto con coloro che non sono allineati su tale principio ritenuto cardine imprescindibile.

L'integrità etica e la correttezza rappresentano impegno costante e caratterizzano i comportamenti di tutta l'organizzazione de La Vialarda.

L'attenzione alla persona determina che al centro di ogni decisione, anche di carattere imprenditoriale, vi sia il primato della persona stessa. Ogni azione deve dunque mirare ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti.

La centralità della persona deve determinare che nel rapporto tra coloro che operano per La Vialarda e gli assistiti debba esservi un'intesa che tenda a riconoscersi sulla base dei bisogni umani e dell'esperienza del dolore e della sofferenza.

La Vialarda imposta ed attua la propria attività nella massima trasparenza, onestà, correttezza e buona fede.

E' ripudiata ogni forma di discriminazione, di corruzione e di violazione di qualsivoglia Legge o Regolamento e sono tenuti in considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità umana, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute e della sicurezza dell'ambiente.

La Vialarda svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed anche di economia, mediante l'uso migliore delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di spreco o di inutile aggravio di costi.

Sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico tutti coloro che, in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, comunque ricadano nelle previsioni di cui agli articoli 5 – 6 – 7 D.Lgs. 231/2001, nonché tutti coloro che operano per La Vialarda e con essa intrattengono rapporti.

Devono, dunque, conoscere ed osservare rigorosamente nei suoi contenuti il Codice Etico e sono definiti in seguito quali "Destinatari" tutti coloro che fanno parte degli organi sociali, i medici, i dipendenti ed i fornitori che hanno rapporti continuativi con la società.

Tutte le persone de La Vialarda, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi ed ai contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità delle prestazioni di lavoro e professionale.

La convinzione o l'idea di agire in vantaggio o nell'interesse de La Vialarda non può in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del Codice Etico.

Nello svolgimento della propria attività La Vialarda mira a perseguire i sei principi imprescindibili per l'Ospedalità privata:

- eguaglianza tra tutti i cittadini richiedenti cure e assistenza
- imparzialità della struttura erogatrice nello svolgimento quotidiano della propria attività
- diritto di scelta da parte dei cittadini
- partecipazione del paziente ad ogni informazione relativa al suo stato di salute
- efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni
- miglioramento continuo dei metodi e dei processi di qualità.

In ossequio anche ai principi dettati dall'A.I.O.P., La Vialarda si impegna ad adottare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, lealtà, correttezza e trasparenza ed a sviluppare le azioni coerenti.

Elevati standard nei requisiti e nelle procedure, miglioramento continuo e centralità del paziente devono rappresentare l'humus di valore etico dell'agire concreto.

La Vialarda si impegna:

a. ad applicare e fare applicare nell'ambito dell'azienda, anche adottando specifici codici etici ed azioni sull'organizzazione interna e sulla formazione permanente dei collaboratori, le Leggi nazionali e Regionali, con particolare riguardo ad aree sensibili quali i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alla salute e sicurezza sul lavoro

b. ad applicare compiutamente i contratti di lavoro

c. a garantire al paziente:

c.1 le migliori prestazioni di diagnosi e di cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità, nonché la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate, consentendo l'assunzione di decisioni consapevoli da parte del paziente stesso

c.2 un'informazione adeguata sul soggiorno ospedaliero, sulla diagnosi e sugli atti terapeutici sintetizzati nella cartella clinica, nel rigoroso rispetto della riservatezza dei dati nei confronti dei terzi, senza utilizzare strumenti di persuasione ingannevoli e non veritieri e senza favorire disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie

c.3 un'adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche

c.4 il diritto ad avanzare eventuali reclami

d. ad effettuare la selezione del personale per l'assunzione in modo trasparente e tenendo conto esclusivamente della professionalità specifica riferita alla funzione, rifiutando condizionamenti interni o esterni

d. a riconoscere nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile del proprio successo, rispettando i diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale, astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio e garantendo ambienti di lavoro di elevata qualità, sicuri e salubri

e. a fornire al personale idonea formazione al fine di aumentare la qualità del servizio ad effettuare precise procedure di selezione dei fornitori, al fine di evitare condizionamenti esterni che pregiudichino l'autonomia e la correttezza imprenditoriale

h. a mantenere rapporti ispirati a correttezza, integrità e collaborazione con gli organi della Pubblica Amministrazione;

i. a riconoscere l'importanza della tutela dell'ambiente ed a promuovere la valutazione dell'impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzare gli eventuali effetti negativi.

Tutte le operazioni e le negoziazioni compiute ed in genere poste in essere dalle persone de La Vialarda nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività de La Vialarda devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni ed alle responsabilità assegnate e di agire in modo anche da tutelare la reputazione ed il prestigio de La Vialarda.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali sono senza eccezioni proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici e privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Sono consentiti eventuali atti di cortesia, quali piccoli omaggi di qualsivoglia genere o specie, esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso anche tale tipo di omaggio deve essere autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

E' proibita l'accettazione di denaro da persone o enti che sono o intendono entrare in rapporti commerciali con La Vialarda. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli ed informare immediatamente il superiore ovvero l'organo del quale fa parte e parimenti l'Organismo di Vigilanza.

La Vialarda assume l'impegno di informare adeguatamente i terzi in ordine agli impegni ed agli obblighi imposti dal Codice Etico, esige il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività ed adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento di terzi.

Il Codice Etico deve ritenersi parte integrante e portante del Modello Organizzativo, ma giustappunto per la sua indubbia rilevanza viene altresì redatto a parte e si ritiene passaggio indefettibile per la corretta ed efficace attività de La Vialarda che tutti i Destinatari vengano posti nelle condizioni di conoscerlo anche in via autonoma rispetto al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

La Vialarda nel promuovere il proprio sviluppo mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati:

- assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l'onestà ed in rispetto delle normative vigenti in Italia, siano esse statali ovvero regionali, con attenzione altresì alle regole dettate in sede comunitaria nelle materie di riferimento. Tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle Leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato
- persegue l'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno dei propri medici e dipendenti, ponendo la cura ed il rispetto del malato al centro di ogni obiettivo
- sviluppa un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, mirata all'integrità fisica ed al rispetto del paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza ed abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici

- assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate
- garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri
- non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all'induzione ad agire contro la Legge
- riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il raggiungimento di ogni obiettivo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio
- si impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari
- identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il perseguimento dell'eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti
- promuove l'innovazione, la ricerca scientifica, la formazione, l'aggiornamento e la didattica
- pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni nelle quali possano verificarsi conflitti di interesse
- garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore
- riconosce l'importanza del rispetto dell'ambiente e richiede la valutazione, da parte dei Destinatari, dell'impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi. Programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali
- vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La Vialarda tutela ed assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza, con particolare riferimento al disposto del D.Lgs. 196/2003. Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili La Vialarda si impegna, attraverso la propria Amministrazione, ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.

2. RAPPORTI ESTERNI

I componenti degli organi sociali, i medici, i dipendenti ed i collaboratori de La Vialarda debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla società.

La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con terzi e/o con le società del gruppo stesso.

Per tutelare l'immagine e la reputazione de La Vialarda è indispensabile che i rapporti con i soggetti esterni all'azienda siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza
- al rispetto della Legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

E' in particolare vietato a tutti coloro che operano per La Vialarda ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o anche solo di accettarne la promessa da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con La Vialarda e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni da chi all'interno della struttura ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto.

E' in ogni caso vietato al personale medico e sanitario in organico presso La Vialarda ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da Case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, commerci o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile salvo che si tratti di oggetti promozionali di valore economico assolutamente modesto.

3. RAPPORTI CON GLI UTENTI

I Destinatari devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle procedure interne, assicurando il costante supporto di un'informazione veritiera ed esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, consentendo agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "consenso informato alle cure").

La necessità di ottenere il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta non solo un principio regolato dalla stessa Carta Costituzionale, ma costituisce altresì un elemento essenziale del contratto d'opera professionale, nonché un elemento etico fondamentale nel rapporto tra medico e paziente.

Mediante la sottoscrizione del consenso, l'utente decide liberamente se e con che limiti sottoporsi o meno al trattamento medico proposto a seguito della piena comprensione della diagnosi, dello scopo del trattamento, degli eventuali rischi ad esso associato e delle possibili alternative.

A tal fine La Vialarda si impegna a:

- garantire al paziente (o ad un suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri
- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche
- vietare l'adozione, da parte dei Destinatari, di comportamenti favorenti disparità di trattamenti o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti La Vialarda si impegna altresì a verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

E' fatto obbligo alle persone de La Vialarda di osservare procedure e regole per la gestione dei rapporti con gli utenti, fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di assoluta qualità che possano soddisfare le ragionevoli aspettative degli utenti stessi.

I ricoveri e, in genere, l'individuazione del tipo di prestazione da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni dei singoli assistiti.

Qualora si accerti che i ricoverati non necessitino delle prestazioni erogabili da La Vialarda, il personale addetto all'assistenza è tenuto a segnalare tali condizioni e circostanze ai responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissibilità e l'assunzione dei relativi provvedimenti.

4. LE PRESTAZIONI ED IL LORO FINANZIAMENTO

Per quel che concerne le prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfetarie predeterminate, deve essere assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o disposti in specifiche convenzioni.

In caso di prestazione, servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti o privati sulla base di costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo deve essere effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.

La rendicontazione deve essere resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Devono essere conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. Il rendiconto deve essere redatto da soggetto diverso rispetto a quello che abbia predisposto il relativo preventivo.

Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività ne La Vialarda si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N.L., dall'accordo nazionale per i medici libero-professionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dagli eventuali regolamenti interni e mansionari, ad operare per rispettare quanto stabilito dal D.P.R. 1.3.1994 in G.U. (suppl. ord.) n. 171 del 23.7.1994, punto 8, cpv. 4, n. 1 e ss., in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e formazione, al fine di evitare possibili incentivi perversi e non tollerabili tipicamente associati al sistema della remunerazione a prestazione.

In particolare i rapporti contrattuali con i medici devono essere conformi ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16.12.2006 ed essere improntati a criteri di appropriatezza ed efficacia e non possono determinare, neppure indirettamente, situazioni di conflitti di interesse. E' vietato, in particolare:

- a.** erogare prestazioni non necessarie
- b.** fatturare prestazioni o servizi non effettivamente erogati
- c.** fatturare utilizzando codici DRG o i codici prestazioni ambulatoriali che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG e/o al codice prestazione ambulatoriale corrispondente alla prestazione erogata al paziente
- d.** erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri ordinari in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero
- e.** duplicare la fatturazione per una medesima prestazione
- f.** omettere l'emissione di note di credito qualora siano fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

Compete comunque alla Direzione sanitaria controllare, anche attraverso un medico facente parte dell'organico della Istituzione Sanitaria privata, espressamente e formalmente delegato, la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale, all'eventuale diagnosi secondaria, ad interventi ed a eventuali procedure, così come la verifica degli interventi e delle procedure ambulatoriali.

Compete inoltre al Direttore sanitario, anche attraverso un medico facente parte dell'organico della Istituzione Sanitaria privata, ovvero attraverso personale che ne abbia le capacità professionali, espressamente e formalmente delegati, controllare che la SDO costituente titolo per la remunerazione della prestazione contenga, alla dimissione, una diagnosi principale, un'eventuale diagnosi secondaria, interventi e procedure corrispondenti a quanto evidenziato nella cartella clinica nonché corrispondenti a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento.

La relativa fattura, oltre ad esser sottoscritta dall'Amministratore e dal Direttore Amministrativo de La Vialarda, deve contenere, almeno nella copia che rimane agli atti, le firme di chi per la Direzione sanitaria ha effettuato i controlli di cui ai capoversi che precedono.

5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Vialarda assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti dalla Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative ai ricoveri ed alle pratiche ambulatoriali.

Ogni operazione erogata per conto del Servizio Sanitario Nazionale deve essere legittima, congrua ed adeguatamente documentata, al fin di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di verificarne le caratteristiche e le motivazioni e di individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione è necessario che La Vialarda operi sempre nel rispetto della Legge e in particolare:

- l'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente all'organo dirigente ovvero, eventualmente, alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate
- non è permesso ai medici, dipendenti, collaboratori, né direttamente, né indirettamente, né per tramite di interposta persona, ricevere, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo o tributario, arrecando un vantaggio diretto o indiretto a La Vialarda)
- qualora uno dei Destinatari riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione dovrà:
- informare immediatamente, per iscritto, l'organo dirigente de La Vialarda
- sospendere immediatamente qualsivoglia rapporto con essi.

Per quanto riguarda l'erogazione di fondi pubblici:

- non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non veritiere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse proprio e/o de La Vialarda contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico e dall'Unione Europea
- è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse a La Vialarda dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati assegnati.

Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti occorre:

- operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede
- al momento dell'esame del bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste
- intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati.

Nel caso di aggiudicazione di finanziamento occorre altresì garantire:

- il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando
- il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

6. RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

La Vialarda:

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsivoglia pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini e che abbiano un profilo etico specchiato;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

7. RAPPORTI CON I FORNITORI

La Vialarda persegue i propri scopi imprenditoriali attraverso l'offerta di servizi ospedalieri di qualità nel rispetto anche di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

La Vialarda si impegna a ricercare nei fornitori e nei collaboratori esterni professionalità idonea ed impegno alla condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico stesso.

I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni loro affidate
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori o consulenti
- devono mantenere i rapporti e condurre trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della società
- sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali dell'amministrazione de La Vialarda, anche mediante flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la società.

Il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo della società sia la lealtà e l'imparzialità.

La Vialarda ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e consulenti siano legati alla qualità ed alla competenza tecnica.

Per particolari tipologie di beni o servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.

Nei contratti stipulati da La Vialarda con soggetti terzi dovrà essere inserita la clausola di presa visione da parte di questi ultimi del Codice Etico.

8. I CONFLITTI DI INTERESSE

La Vialarda riconosce e rispetta il diritto delle persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse de La Vialarda, purché si tratti di attività consentite dalla Legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti de La Vialarda. Tutti coloro che prestano attività professionale per La Vialarda sono tenuti ad evitare ed a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura o organo di appartenenza.

In particolare ognuno è tenuto a rendere note le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto a sua conoscenza, propri parenti o affini entro il secondo grado o conviventi di fatto, siano titolari di interessi economici e finanziari nell'ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti, di terzi contraenti o delle relative società controllanti o controllate ovvero vi ricoprono ruoli societari di amministrazione, di controllo o dirigenziali.

I medici, i dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto de La Vialarda, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti di interesse che possa derivare da:

- partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe nascere un interesse personale
- accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare a La Vialarda un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato
- entrare in contrasto con l'interesse de La Vialarda, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto mandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa società.

Determinano, inoltre, conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori o concorrenti.

Gli amministratori, i medici e dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al superiore in posizione dirigenziale, all'organo sociale al quale eventualmente appartengano, all'Amministrazione de La Vialarda e parimenti all'Organismo di Vigilanza.

L'Organo dirigente valuterà il comportamento da tenere, individuando le soluzioni operative atte a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività.

Provvederà poi a trasmettere per iscritto le necessarie istruzioni al soggetto coinvolto e, per conoscenza, anche al superiore gerarchico ed all'Organo di Vigilanza ed archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

In ogni caso e sino alla decisione il soggetto coinvolto si deve astenere tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale.

Nella conduzione di qualsiasi attività la società deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, medico, dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

E' fatto divieto porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito di tutte le persone che operano per La Vialarda adoperarsi affinché la documentazione sia facilmente rintracciabile ed ordinata secondo criteri logici.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili ovvero l'organo sociale del quale fanno parte e comunque l'Organo di Vigilanza e l'Organo Dirigente dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi.

10. I RAPPORTI INTERNI

10.1 Norme di comportamento del personale

I medici, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti continuativi de La Vialarda devono:

- impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori
- contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri de La Vialarda nell'erogazione dei servizi sanitari, didattici e scientifici
- aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti
- osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato
- evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte di soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore, l'organo dirigente e l'Organismo di Vigilanza, affinché possano essere valutate la restituzione ed ogni altro più opportuno provvedimento
- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio
- utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa
- garantire parità di trattamento a tutti i pazienti.

In particolare ai Destinatari è fatto divieto assoluto di:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate
- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata
- contabilizzare prestazioni ambulatoriali nell'ambito dei ricoveri ordinari
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per mero errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste di attesa
- alterare o manomettere i contenuti della cartella clinica in ogni sua parte
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata da La Vialarda e di cui quest'ultima è titolare dei diritti di proprietà individuale.

10.2 Rapporti tra Direzione aziendale e Direzione sanitaria

La Direzione aziendale ed il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza sugli aspetti dell'attività di ciascuno che possano riguardare anche la competenza dell'altro.

Alla reciproca informazione sono altresì tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa o sanitaria.

La Direzione aziendale e la Direzione sanitaria sono tenute a fare in modo che, nel caso fasi diverse della medesima procedura siano affidate ad operatori differenti, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

10.3 Gestione delle risorse umane

Le persone rappresentano elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa, la dedizione e la professionalità dei dirigenti e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi de La Vialarda.

La società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun medico e di ogni dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione realizzandosi le potenzialità di ognuno.

La Vialarda è impegnata ad offrire pari opportunità di lavoro per tutti i medici e dipendenti, sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, selezionando, assumendo, retribuendo i medici e dipendenti in base a criteri di merito e competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive vigenti.

Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza per qualunque decisione relativa alle risorse umane
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni ed in grado di promuovere la serenità di tutte le persone de La Vialarda.

10.4 Gestione dell'informazione e della conoscenza

La Vialarda promuove la cultura e le iniziative finalizzate alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture ed a mettere in luce i valori, i principi ed i comportamenti ed i contributi in termini di innovazione e sviluppo del sapere.

La Vialarda promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle competenze delle proprie strutture.

Tutte le persone de La Vialarda sono tenute a contribuire attivamente ai processi di miglioramento della conoscenza anche al fine di ottimizzare il sistema di condivisione della conoscenza tra i singoli.

10.5 Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

La Vialarda favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate ad ottenere la migliore situazione ambientale.

Esige altresì che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti in qualche modo riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.

Sono classificabili come tali le seguenti condotte:

- creare un ambiente ostile, intimidatorio, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di chicchessia, singolo o gruppo
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

E' vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali o culturali.

10.6 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le persone de La Vialarda devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

E' considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso delle prestazioni lavorative e nei luoghi di lavoro.

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno equiparati ai casi precedenti.

E' fatto espresso divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro
- fumare nei luoghi di lavoro.

10.7 Ambiente e sicurezza

La Vialarda gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza del proprio personale medico e dipendente, dei pazienti e dei terzi tutti, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia e a tal fine:

- si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente
- elabora e comunica le linee guida della tutela dell'ambiente e della sicurezza che devono essere seguite
- promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Le persone de La Vialarda, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

La Vialarda, anche attraverso il proprio sistema di prevenzione e protezione provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ad all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, nonché a stabile e ad assumere tutte le misure per la gestione della sicurezza..

La Vialarda è tenuta altresì a mantenere il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

10.8 Riservatezza

Le attività de La Vialarda richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento di notizie, dati e documenti che non possono essere noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle persone de La Vialarda assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

10.9 Tutela della privacy

La Vialarda si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie persone ed i terzi generate o acquisite all'interno e nelle relazioni legate all'attività professionale e ad evitare ogni uso improprio delle medesime.

La Vialarda intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

La Vialarda si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali.

I Destinatari del Codice Etico debbono:

- a.** acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e le responsabilità coperte;
- b.** acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservare ed archiviare i dati stessi in modo da impedire ai soggetti non autorizzati la possibilità di averne in qualche modo conoscenza;
- c.** rappresentare ed ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso e veritiero;
- d.** comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione esplicita di superiori gerarchici e, comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati a La Vialarda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

10.10 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La Vialarda favorisce la partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni a condizione di compatibilità con le prestazioni dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerati tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari e corsi
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

Coloro che intendono illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati ed opinioni de La Vialarda sono tenuti ad ottenerne l'autorizzazione dell'organo dirigente, il quale valuterà e concorderà i contenuti della divulgazione.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni alla società.

Eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale attualmente vigente nonché al sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice Etico potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti, i medici a libera professione, i collaboratori ed i fornitori.

12. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'ORGANO DIRIGENTE ED ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente ed all'Organismo di Vigilanza de La Vialarda ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, dalle norme di Legge e dalla procedure interne.

Coloro che effettueranno la segnalazione sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

E' inoltre garantita l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e o in malafede.

13. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

13.1 Diffusione e divulgazione del codice etico

I principi ed i contenuti del Codice Etico si applicano alle persone ed alle attività de La Vialarda. La Vialarda si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari i valori ed i principi contenuti nel presente Codice Etico ed a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai Medici competenti ed ai dipendenti
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale
- la messa a disposizione di terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale della società.

Tutto il personale medico e dipendente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i consulenti ed i principali fornitori devono prendere visione del Codice Etico ed impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

L'Organo Dirigente, anche a mezzo dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, organizza periodiche iniziative di divulgazione e formazione sui principi previsti dal Codice Etico.

Compete agli amministratori dare concretezza ai principi ed ai contenuti del Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori ed indirizzarli all'osservanza del Codice Etico nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

13.2 Obbligo di conoscenza del Codice Etico e di segnalazione di possibili violazioni

Ad ogni persona de La Vialarda è richiesta la conoscenza dei principi e dei contenuti del Codice Etico, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità coperte. È fatto obbligo a ciascuna persona de La Vialarda:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure
- selezionare i propri collaboratori ed indirizzarli al rispetto del Codice Etico
- richiedere ai terzi che intrattengono relazioni con La Vialarda la conferma di avere preso conoscenza del Codice Etico
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte ed in ogni caso all'Organo di Vigilanza, eventuali notizie circa possibili casi o richieste di violazione del Codice Etico
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni incaricate di procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Anche le eventuali notizie in ordine a possibili casi di ritorsione dopo la segnalazione dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

13.3 Controlli

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice Etico spetta all'Organo Dirigente ed all'Organismo di Vigilanza che adottano, nelle rispettive funzioni, i provvedimenti necessari e le indicazioni necessarie per assicurarne l'applicazione.

L'Organo di Vigilanza, istituito in base al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Vialarda in ossequio al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. b.) D.Lgs. 231/2001, cura la massima diffusione dei principi e dei contenuti del Codice Etico presso le persone de La Vialarda, nonché la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice stesso. Svolge altresì una funzione di aggiornamento del Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione delle sensibilità civili e delle normative.

La Vialarda si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La Vialarda promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dell'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali, sia materiali che immateriali, che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente può fare o consentire ad altri un uso improprio dei beni assegnati e delle risorse della società.

Sono proibite senza eccezioni pratiche ed attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo hanno libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

13.4 Revisione del Codice Etico

La revisione del Codice Etico è approvata dal Consiglio di Amministrazione de La Vialarda su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

13.5 Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali di tutte le persone de La Vialarda ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Eventuali eccezioni alle regole contenute nel presente Codice Etico sono ammesse solo se determinate dalla necessità di evitare un danno all'ammalato, ma devono essere documentate con immediatezza, verificate ed approvate formalmente dal superiore e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

SEZIONE PRIMA

1. STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Legislatore ha previsto che la persona giuridica non risponda del reato commesso dai soggetti indicati nell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 a condizione che abbia adottato un efficace modello di organizzazione e gestione e che parimenti abbia istituito un organismo preposto a svolgere le funzioni di controllo del funzionamento e dell'osservanza del modello stesso.

Viene pertanto istituito presso La Vialarda, in linea con la scelta aziendale già attuata in precedenza, l'Organismo di Vigilanza e Controllo previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

Funzione precipua di tale organo è quella di attuare un'attività di vigilanza penal-preventiva al fine di contribuire a contrastare la realizzazione di reati presupposto della configurazione della responsabilità della società.

Detto organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza".

In assenza di chiare indicazioni legislative, ma consapevole della centralità che deve assumere all'interno del sistema di Governance, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di istituire un organismo che possa soddisfare i seguenti requisiti:

- Collegialità
- Professionalità
- Indipendenza
- Autonomia
- Continuità di azione.

La Vialarda ha ritenuto corretto e più consono agli obiettivi che si prefigge prevedere un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, con professionalità diverse, con componenti interni ed esterni.

Tale scelta è stata oggetto di ampio confronto, ma è parsa sin da subito la migliore al fine di garantire la professionalità dell'Organismo di Vigilanza, la sua autonomia, ma anche la sua capacità di comprensione della realtà aziendale nella quale deve operare.

L'obiettivo è quello di consentire all'Organismo di Vigilanza il profilo dell'effettività dei controlli in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa dell'ente.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza debbono essere svolti dallo stesso in autonomia rispetto a qualsiasi altro organo societario o anche esterno che comunque di fatto operi nella Società per svolgere attività di controllo, vigilanza o audit.

L'art. 7 comma IV del D.Lgs. 231/2001 ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica che pare opportuno deputare all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire l'attuazione efficace e costante del modello si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione del Modello di Organizzazione non possono essere in alcun modo oggetto di sindacato da parte di alcun altro organo o struttura della società, fermo restando che l'Organo Dirigente rimane in ogni caso il solo vero titolare dei poteri di responsabilità in relazione alla strutturazione ed al funzionamento del Modello di Organizzazione stesso.

1.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è composto da quattro membri.

Costituiscono cause di ineleggibilità ovvero di decadenza a far parte dell'Organismo di Vigilanza e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- condanna con sentenza definitiva, in Italia o all'estero, o di patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p. per uno dei reati previsti quali reato presupposto per la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, per reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, per reati in materia tributaria ovvero per altri reati che ne pongano in dubbio la moralità;
- condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, Sindaci e Revisori;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con La Vialarda o con le strutture del Gruppo tali da pregiudicare l'indipendenza prevista per il ruolo e per i compiti;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazione azionarie de La Vialarda o di altra società del Gruppo;
- funzioni di amministrazione esercitate nei tre esercizi precedenti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

I membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del Modello di Organizzazione, sono:

- Avv. Roberto Capra: Presidente
- Dott. Ugo Podner Komaromy: membro effettivo
- Dott. Lorenzo Ardisson: membro effettivo
- Dott. Paolo Deandreis: membro effettivo.

La funzione di Presidente è assegnata a soggetto esterno anche al fine di rafforzare e garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di promuovere attività, presiedere riunioni e rappresentare l'Organismo di Vigilanza presso gli altri Organi della Società nonché nei confronti dei terzi per le sole questioni di pertinenza dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'individuazione dei soggetti facenti parte dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione ha inteso soddisfare i principi elaborati in questo decennio in merito alla composizione dell'organismo di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

In particolare sono stati individuati soggetti che possano garantire competenza, professionalità ed esperienza nel campo legale e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I membri componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono in ogni caso essere dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata ai valori etici propri de La Vialarda, così come anche enunciati nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di esperti, il cui incarico non potrà essere superiore alla singola annualità eventualmente rinnovabile e dovrà in ogni caso essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

1.2 Durata della carica. Dimissioni. Sospensione. Revoca. Decadenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo rimangono in carica cinque anni.

Il singolo componente dell'Organismo di Vigilanza può rassegnare le dimissioni con comunicazione motivata per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio

di Amministrazione. Le dimissioni hanno efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, provvede alla nomina in sostituzione del componente dimessosi.

In caso di dimissioni del Presidente questi deve effettuare la comunicazione per iscritto e motivata al Consiglio di Amministrazione ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le dimissioni hanno efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni.

In caso di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione di una causa di ineleggibilità o decadenza per uno di componenti l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sospensione del medesimo e poi alla relativa sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì valutare la sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui questi sia stato raggiunto da informazione di garanzia per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o per altri reati che rendano il soggetto incompatibile alla partecipazione all'Organismo di Vigilanza.

La revoca da componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione e può avvenire per giusta causa.

Si elencano, a mero titolo esemplificativo, le seguenti circostanze quali integrative del concetto di giusta causa:

- a.** gravi negligenze nell'assolvimento dei propri compiti (come ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)
- b.** omessa informativa dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione
- c.** omessa documentazione delle operazioni eseguite
- d.** svolgimento di funzioni o attività incompatibili con i requisiti propri del componente dell'Organismo di Vigilanza
- e.** sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o decadenza
- f.** nei casi di impossibilità sopravvenuta.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che risulti assente non giustificato a più di due riunioni consecutive decade, salvo diverso provvedimento, dall'incarico.

Il Presidente è tenuto alla comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla sostituzione.

La delibera relativa alle decadenze è adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che contestualmente provvede alla necessaria sostituzione.

2. RISORSE FINANZIARIE

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera l'erogazione di un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, al quale compete altresì l'onere di rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza in riferimento all'anno 2011 pari a euro 5.000,00, somma della quale l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi per ogni esigenza necessaria per il corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Soltanto in casi eccezionali di necessità non preventivabili l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere risorse finanziarie non richieste nel termine sopra indicato, ma dovrà fornire adeguate giustificazioni all'organo dirigente.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del Modello di Organizzazione ed erogati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso di ricorso a consulenti esterni l'Organismo di Vigilanza dovrà in via preliminare richiedere l'autorizzazione per la spesa all'organo dirigente che, a sua volta, non potrà negare tale autorizzazione se i costi sono in linea con l'offerta di mercato e se la richiesta è effettivamente necessaria.

3. AUTONOMIA E GARANZIE

L'Organo Dirigente e la proprietà de La Vialarda garantiscono all'Organismo di Vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nell'ottica delle funzioni ad esso assegnate dal D.Lgs. 231/2001.

Attraverso la garanzia delle libertà di vigilanza il Consiglio di Amministrazione mira ad incoraggiare il pieno rispetto della legalità anche attraverso il rispetto dei dettami contenuti nel Modello di Organizzazione in ogni sua parte e specificamente nel Codice Etico onde consentire altresì l'individuazione delle aree e delle situazioni eventualmente a rischio di reato.

L'Amministrazione de La Vialarda assicura l'uso di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministrazione mette altresì a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta fermo comunque, in capo agli Amministratori l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione. Al fine di garantire la completa autonomia dell'Organismo di Vigilanza, si prevede che l'eventuale ingerenza da parte di soggetti in posizione apicale in ordine alle attività di controllo rappresenti illecito disciplinare.

4. ATTIVITÀ E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In via preliminare l'Organismo di Vigilanza valuterà l'efficienza ex ante del Modello di Organizzazione, con i relativi protocolli e procedure, per la verifica di fatto in merito alla coerenza tra i comportamenti concreti tenuti dai soggetti e le misure di prevenzione dai reati presupposto da applicare, al fine di contrastare con efficacia sia i tentativi che la consumazione dei reati stessi, segnalando le esigenze correttive per l'avvio delle correlate implementazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve, dunque, verificare l'esistenza del Modello Organizzativo e la sua adeguatezza ex ante a prevenire i reati presupposto, nonché controllare il funzionamento in concreto dei protocolli del Modello stesso nell'attività giornaliera de La Vialarda in tutti i processi valutati a rischio reato.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- svolge le attività di controllo ritenute necessarie ed opportune per accertare l'osservanza del Modello di Organizzazione
- svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi ed operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali
- raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute, con particolare riferimento alle eventuali violazioni del Modello di Organizzazione

- informa il Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate
- segnala al Consiglio di Amministrazione i soggetti responsabili delle eventuali violazioni del modello di Organizzazione accertate, proponendo altresì la sanzione ritenuta più opportuna
- attua forme di raccordo con le altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili
- individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello di Organizzazione e sul Codice Etico, stabilendo raccordi con le altre funzioni aziendali per la loro attuazione
- verifica la persistente idoneità del Modello di Organizzazione alla luce dell'attività effettivamente svolta dalla società, delle criticità emerse nel corso dell'attività di verifica, delle novità di carattere normativo e giurisprudenziale.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari del medesimo in relazione alle diverse tipologie di reati o illeciti
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati o di illeciti
- vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali ovvero a modifiche o novità normative
- monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla società
- attivare procedure di controllo aggiuntive laddove ritenuto necessario
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree di rischio
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti ed aggiornamenti
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle Aree a Rischio; all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre il Gruppo al rischio illeciti
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta; in particolare all'Organismo di Vigilanza debbono essere segnalate le operazioni più a rischio, devono essere posti a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello
- verificare che le procedure previste per l'eliminazione ovvero l'attenuazione del rischio dei singoli reati o illeciti siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto normativamente prescritto
- proporre, laddove ritenuto necessario, l'aggiornamento delle procedure e delle policy aziendali
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello
- verificare il sistema di deleghe e di potere in vigore nella realtà societaria, con facoltà di pro-

porre modifiche laddove si verifichi la non aderenza del potere di gestione o le qualifiche non corrispondano alle deleghe di rappresentanza conferite agli esponenti aziendali o al responsabile interno

- verificare periodicamente unitamente alle altre funzioni competenti la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

Nei limiti delle proprie competenze l'Organismo di Vigilanza può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nel Policlinico di Monza.

E' fatto obbligo per gli Organi di Direzione ed Amministrazione de La Vialarda, nonché per tutti coloro, dipendenti o liberi professionisti, che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello di Organizzazione o del Codice Etico ovvero siano venuti a conoscenza di situazioni a rischio in merito alla potenziale commissione di reati di effettuare esplicita comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La mancata comunicazione rappresenta illecito di carattere disciplinare e deve essere considerata esplicita violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico.

L'Amministrazione e l'Organo di Vigilanza garantiscono la segretezza delle informazioni sulla violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico.

Nessun tipo di procedimento disciplinare potrà essere avviato o anche solo prospettato in relazione alle comunicazioni da parte di sottoposti in merito ad ipotesi di violazione del Modello di Organizzazione ovvero di ipotesi di reato, salvo l'accertamento della falsità delle comunicazioni a fini calunniatori ovvero diffamatori.

L'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso avvalersi per quanto concerne le tematiche di tutela e sicurezza sul lavoro di tutte le risorse già attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

5. FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMI DI REPORTING

5.1 Comunicazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazione da parte di tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione in ordine ad eventi che potrebbero determinare responsabilità de La Vialarda ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. L'Organismo di Vigilanza non ha, dunque, l'obbligo di intervenire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità in quali casi attivarsi.

L'obbligo di informazione sussiste anche in capo a tutti i dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno dell'ente ovvero siano a conoscenza di pratiche non in linea con le norma di comportamento che l'ente ha emanato nell'ambito del Modello di Organizzazione disegnato dal D.Lgs. 231/2001.

Si ritiene che il dovere di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello di Organizzazione rientri nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Nessuna sanzione disciplinare potrà mai essere applicata per l'adempimento di tale obbligo.

Viene garantita all'interno del sistema di reporting l'assoluta riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, ma si scoraggiano segnalazioni informative improprie, finalizzate alla mera volontà di denigrare chicchessia.

Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento dell'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei cosiddetti rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione delle norme da parte di altri all'interno dell'ente senza timori di ritorsioni.

L'organismo, in tale modo, viene ad acquisire anche le caratteristiche di Ethic Officer, senza però l'attribuzione di poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in altro contesto.

Devono pertanto essere trasmesse obbligatoriamente ed immediatamente le informazioni che possono avere attinenza con violazioni del Modello di Organizzazione quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- la richiesta di assistenza legale inoltrata da dirigenti e dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità Inquirente ha avviato un procedimento penale
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali emerga lo svolgimento di indagini che possano interessare anche indirettamente La Vialarda, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti ovvero gli amministratori, i sindaci, ovvero ancora soggetti terzi ma per fatti connessi al rapporto con la società
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione dell'eventuale archiviazione
- gli ordini ricevuti dal superiore ritenuti in contrasto con la legge, i regolamenti o circolari interni, ovvero con i precetti del Modello di Organizzazione
- le richieste o le offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici uffici o incaricati di pubblico servizio o comunque di dipendenti della Pubblica Amministrazione
- le divergenze significative dal budget di spesa ordinaria o anomalie di spese emerse
- le omissioni, le trascuratezze ovvero le falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili.

Particolare attenzione dovrà poi essere rivolta alle comunicazioni inerenti la problematica complessivamente intesa della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere copia una relazione semestrale da chi riveste le funzioni di RSPP e dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori, nelle quali siano evidenziate problematiche e situazioni anomale che in qualche modo possano rappresentare presupposto per la commissione dei reati colposi ex artt. 589 e 590 c.p..

All'Organismo di Vigilanza viene rimessa la valutazione dei flussi di informazioni ricevuti, fondamentali per migliorare la propria attività della pianificazione dei controlli.

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate per iscritto:

- mediante posta ordinaria a "Organismo di Vigilanza presso La Vialarda S.p.A. – Biella, 13900, via Ramella Germanin nr. 26"
- via mail a: roberto.capra@lavalarda.it.

L'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza in ordine al soggetto che effettua la segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di Legge che impongano diversamente.

5.2 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve informare con continuità il Consiglio di Amministrazione:

- della complessiva attività svolta
- delle problematiche emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo
- dei correttivi ritenuti opportuni al fine di assicurare l'effettività del Modello di Organizzazione
- dell'accertamento di comportamenti non conformi ai principi ed ai dettami indicati dal Modello di Organizzazione
- della rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre La Vialarda al pericolo che siano commessi fatti di reato previsti dal D.Lgs. 231/2001
- della mancata collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e di controllo
- di ogni questione ritenuta utile e necessaria in merito alle proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad inviare una relazione informativa su base semestrale al Consiglio di Amministrazione che abbia ad oggetto l'attività svolta, le verifiche ed i controlli effettuati.

L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto ad inviare una relazione annuale all'Assemblea dei soci sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

5.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o report, in entrata ovvero in uscita, deve essere conservato dall'Organismo di Vigilanza nel "Dossier dell'Organismo di Vigilanza".

Nell'adottando regolamento dovranno essere previste modalità di conservazione, luogo di conservazione e criteri e condizioni di accesso agli atti conservati.

6. PRIME ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (DISPOSIZIONE TRANSITORIA)

L'Organismo di Vigilanza entro due mesi dalla nomina dei membri dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione avente ad oggetto le prime osservazioni in merito al Modello di Organizzazione, all'analisi dei rischi effettuata per la predisposizione del Modello stesso, alla composizione dell'Organismo di Vigilanza stesso, alle linee guida della propria attività.

Le prime operazioni di carattere conoscitivo debbono essere le seguenti:

- verifica della documentazione sociale di Legge
- esame di deleghe di funzioni e poteri
- esame dell'organigramma aziendale e delle diverse funzioni responsabili di aree o settori, individuazione dei preposti aziendali
- verifica del Documento di Valutazione dei Rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dell'esistenza di eventuali deleghe e subdeleghe di obblighi e poteri
- verifica dell'attuazione dell'integrazione del Modello 231 con la disciplina dettata dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche con particolare riferimento ai reati presupposti ex artt. 589 e 590 c.p.
- verifica se la società sia stata assoggettata a controlli in materia di sicurezza sul lavoro, se siano stati emessi rapporti per contravvenzioni con disposizioni di prescrizioni e se si siano verificati fatti ascrivibili ai reati ex artt. 589 e 590 c.p. e se vi siano processi in corso per l'accertamento di tali fatti
- verifica dell'esistenza del Documento Programmatico per la Sicurezza ex D.Lgs. 196/2003, dell'individuazione dei soggetti del sistema Privacy
- verifica delle modalità predisposte dal Consiglio di Amministrazione per dare la necessaria ed adeguata informazione in merito all'adozione del Modello di Organizzazione.

Entro quattro mesi dall'insediamento l'Organismo di Vigilanza dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla situazione emersa a seguito delle verifiche sopra indicate con i suggerimenti necessari per l'implementazione del Modello di Organizzazione per colmare eventuali lacune emerse nel corso degli effettuati accertamenti.

7. REGOLAMENTO INTERNO

L'Organismo di Vigilanza entro il termine di tre mesi dall'insediamento dovrà adottare un regolamento di funzionamento interno che disciplinerà forme, tempi e modalità dei propri interventi. Nel regolamento dovranno altresì essere evidenziate le forme di documentazione dell'attività svolta e dei report nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Assemblea dei soci.

Il regolamento dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione.

Attraverso il regolamento, di esclusiva spettanza dell'Organismo di Vigilanza, si mira ad attuare in concreto i principi della continuità di azione e dell'autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì effettuare uno scambio costante di informazioni con quelle parti delle strutture che si occupano delle aree maggiormente a rischio così come individuate nel Modello di Organizzazione o emerse dal lavoro dell'Organismo stesso.

Il regolamento dovrà altresì prevedere incontri trimestrali con il responsabile del Servizio DRG e prestazioni ambulatoriali. Di tali incontri dovrà essere redatto verbale sottoscritto dai partecipanti alle riunioni ed inviato con eventuali considerazioni al Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento dovrà prevedere incontri quadrimestrali con un rappresentante del Nucleo di Controllo Interno. Di tali incontri dovrà essere redatto verbale sottoscritto dai partecipanti alle riunioni ed inviato con eventuali considerazioni al Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento dovrà altresì prevedere incontri trimestrali con i responsabili del servizio sicurezza. Di tali incontri dovrà essere redatto verbale sottoscritto dai partecipanti alle riunioni ed inviato con eventuali considerazioni al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE SECONDA

NORME PROCEDURALI

8. RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso a mezzo posta elettronica di almeno tre giorni liberi, salvo i casi di comprovata urgenza.

Due componenti dell'Organismo di Vigilanza possono richiedere la convocazione su domanda congiunta ed in tal caso il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro giorni tre dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza con voto paritario dei quattro componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sarà altresì necessario un incontro con cadenza almeno annuale con i responsabili delle diverse strutture sanitarie.

L'Organismo di Vigilanza svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni nel rispetto dell'attività professionale svolta all'interno del Policlinico di Monza.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale possono richiedere la convocazione dell'Organismo di Vigilanza. Tale richiesta deve essere indirizzata al Presidente che è tenuto alla convocazione entro dieci giorni.

9. PROCEDURE

Nel corso del primo anno dall'istituzione l'Organismo di Vigilanza deve riunirsi con cadenza mensile al fine di accertare l'applicazione abituale del Modello di Organizzazione.

Tale accertamento deve contemplare esplicitamente, ma non solo, il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.

Ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni effettuate, deve essere svolta un'attività di verifica a campione. Il campione deve essere determinato mediante criterio causale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc.

L'Organismo di Vigilanza può procedere ad audizioni del personale dipendente ovvero di tutti coloro che prestano a vario titolo la propria attività per La Vialarda al fine di verificare se sia a conoscenza di violazioni del Modello organizzativo ovvero per dare modo di formulare proposte operative o di modifica del Modello stesso.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto verbale contestuale sottoscritto dai membri dell'Organismo di Vigilanza che vi partecipano e dall'interessato.

Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposita relazione complessiva sottoscritta da tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, denominata "relazione di sintesi".

Il componente dell'Organismo di Vigilanza in dissenso deve redigere relazione denominata "relazione di minoranza" che il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è obbligato ad allegare alla relazione di sintesi.

I verbali, le relazioni ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza custodito a cura del Presidente presso i locali del Policlinico di Monza.

10. SEGNALAZIONI

Qualora l'Organismo di Vigilanza nell'ambito della propria attività venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello di Organizzazione da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito.

L'indagine ha carattere collegiale, anche se il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può incaricare

uno dei componenti ovvero se medesimo per l'espletamento di atti conoscitivi o di verifica.

Nel caso in cui appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione affinché questi impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per La Vialarda ai sensi dell'art. 26 comma secondo del D.Lgs. 231/2001.

Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere adeguatamente documentata e conservata.

10.1 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari

Qualora a seguito dell'attività di indagine svolta emergano seri e concordanti indizi di violazioni del Modello Organizzativo, che integrino o meno ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalarle mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché vengano attivate le procedure previste dal C.C.N.L..

Qualora l'Organismo di Vigilanza segnali violazioni commesse da liberi professionisti, il Consiglio di Amministrazione procederà, in coerenza all'Accordo Nazionale, secondo quanto previsto dai relativi contratti.

10.2 Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a)

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al Modello di Organizzazione da parte dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, anche di fatto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione all'Assemblea dei soci affinché, secondo le norme statutarie, l'Assemblea stessa possa adottare i necessari provvedimenti.

In ogni caso viene costituito l'organo giudicante composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, che adotterà la decisione secondo la procedura prevista e normata nel paragrafo 6) del Sistema disciplinare.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve promuovere l'aggiornamento del Modello di Organizzazione in relazione alle novità legislative, alle mutate esigenze de La Vialarda o alla sopravvenuta accertata inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato presupposto per la responsabilità degli enti.

Le modifiche del Modello di Organizzazione devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Le modifiche al Modello di Organizzazione devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello stesso e del Codice Etico con le medesime modalità a mezzo delle quali è stato comunicato il presente Modello di Organizzazione ed in particolare ai soggetti di cui all'art. 5 commi primo e secondo mediante notifica a mani del nuovo testo.

**IL SISTEMA DISCIPLINARE
EX ARTT. 6 E 7 D.LGS. 231/2001**

1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E PRINCIPI GENERALI

Il Sistema disciplinare è elemento indispensabile del Modello di Organizzazione.

Il Sistema disciplinare è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, che prevedono che l'Ente possa essere esonerato da responsabilità soltanto qualora abbia adottato un Modello di Organizzazione correlato con un sistema di sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle regole contenute nello stesso.

Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a completare il Modello di Organizzazione e contemporaneamente a renderlo realmente efficace, La Vialarda ha predisposto il presente documento, tenendo conto che la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto dal Codice Penale stesso.

Le regole e le sanzioni quivi richiamate integrano e non sostituiscono le norme di Legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione anche a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale. Si tratta di un sistema interno a La Vialarda, ma indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'effettiva apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra soggetti apicali, dirigenti, lavoratori dipendenti e soggetti terzi che agiscono in nome e per conto de La Vialarda ovvero che hanno rapporti di collaborazione professionale con esso. E' stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal Codice Civile, dalla Legge n. 300/1970 (cd. "Statuto dei lavoratori") e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che dovranno trovare sempre piena applicazione.

Il presente Sistema disciplinare è improntato ai seguenti principi:

- legalità: l'art. 6 comma 2, lett. e) D.Lgs. 231/2001 impone che il Modello di Organizzazione debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso
- complementarità al sistema disciplinare stabilito dai C.C.N.L.
- pubblicità: La Vialarda ne darà massima, adeguata e costante conoscenza
- contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta dall'obbligatorietà della contestazione scritta in modo specifico, immediato ed immutabile degli addebiti
- gradualità: le sanzioni sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dall'intensità della lesione del bene aziendale tutelato
- tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista come violazione di regole, divieti e procedure previste dal Modello di Organizzazione e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza
- tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso
- efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello di Organizzazione o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che La Vialarda intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello di Organizzazione, nelle procedure organizzative aziendali, nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Vengono, dunque, individuate e definite:

- le violazioni sanzionabili
- le sanzioni applicabili alle diverse categorie di soggetti destinatari
- i criteri di commisurazione delle sanzioni stesse.

Il sistema sanzionatorio infra disciplinato deve essere adeguatamente divulgato in modo che ne sia data conoscenza generalizzata ai lavoratori dipendenti, ai medici liberi professionisti che prestano la propria attività a favore de La Vialarda, a tutti i collaboratori esterni e fornitori, nonché ai soggetti apicali.

In ogni caso dovranno essere garantiti i seguenti principi fondamentali:

- la contestazione dell'addebito alla persona incolpata
- il diritto di difesa della persona incolpata, attraverso la concessione di adeguati tempi per predisporre le proprie difese
- la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle alla gravità delle infrazioni contestate.

Ogni eventuale violazione dei principi sanciti nel Modello di Organizzazione, delle misure e delle procedure aziendali rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e 2106 c.c.
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La Vialarda prevede, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 comma terzo D.Lgs. 81/2008, che il sistema disciplinare sia idoneo anche a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione con riferimento al mancato rispetto delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, enunciando esplicitamente che ogni violazione in tale ambito rappresenta violazione del Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare.

Il presente Sistema disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e non sostituisce, il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.

2. I SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli amministratori, i sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i medici professionisti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti contrattuali con La Vialarda.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Tutti i destinatari devono essere informati in ordine all'esistenza ed al contenuto del presente Sistema disciplinare.

3. LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico, nelle procedure organizzative aziendali individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed in tutti i documenti richiamati nel presente Modello e che devono ritenersi parte integrante del medesimo.

La trasgressione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, e dunque anche del Codice Etico che di esso è parte integrante, costituisce per il personale medico, paramedico ed amministrativo, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Organo Dirigente secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dagli artt. 9, comma 2 del C.C.N.L. per il personale medico dipendente e 30, comma 2 del C.C.N.L. per il personale dipendente delle strutture sanitarie.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma prevista nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Sistema disciplinare.

4. LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate, nel rispetto delle procedure previste dai C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente.

La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l'iscrizione del dipendente ovvero l'iscrizione de La Vialarda nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 33 C.C.N.L..

Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 e sono infra riportate. La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà oggetto di una valutazione da effettuarsi nel caso concreto sulla base dei criteri enunciati al paragrafo 13.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello di Organizzazione sono:

a. conservative del rapporto di lavoro:

a.1 Rimprovero inflitto verbalmente.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- violazione delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza
- condotta consistente in tolleranza di irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi de La Vialarda.

a.2 Rimprovero inflitto per iscritto.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso)
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti di irregolarità lievi commessi da altri dipendenti.

a.3 Multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- inosservanza delle procedure interne e dei precetti del Modello di Organizzazione e del Codice Etico non gravi e che non abbiano influito sull'esito del processo nel suo complesso.

a.4 Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi
- lievi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b. risolutive del rapporto di lavoro**b.1** Licenziamento per giustificato motivo.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 nei confronti della società
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l'attività lavorativa, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa
- gravi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b.2 Licenziamento per giusta causa.

Tale sanzione è applicabile nei casi di:

- condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione tale da determinare la concreta applicazione a carico della società le misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una violazione dolosa di leggi e regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi
- condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4.1 Il procedimento applicativo

In caso di apertura di procedimento disciplinare deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione. Durante tale periodo il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.

Si applicano in ogni caso le disposizioni previste per il procedimento disciplinare normato dalla Legge 300/1970 e dai C.C.N.L. vigenti.

E' in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e dell'esito del procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.

5. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o di adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei soggetti responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

a. Rimprovero scritto

Tale sanzione è applicabile in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello di Organizzazione.

b. Licenziamento con preavviso

Tale sanzione è applicabile nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento;

c. Licenziamento senza preavviso

Tale sanzione è applicabile nel caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione la cui gravità sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

5.1 Il procedimento applicativo

In caso di violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione da parte dei dirigenti della società il presente sistema disciplinare è applicato in conformità alla Legge ed al C.C.N.L. applicabile.

Troveranno, dunque, spazio in sede di procedimento disciplinare le disposizioni previste dalla L. 300/1970 e dal C.C.N.L. vigente.

E' in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e dell'esito del procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.

6. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (SOGETTI APICALI) E NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione delle regole e dei principi sanciti dal Modello di Organizzazione da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ovvero da parte di altri soggetti che anche di fatto possano essere qualificati quali soggetti apicali all'interno della compagine societaria, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci.

L'Organo sociale al quale il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le eventuali iniziative con carattere di urgenza ritenute più opportune ed adeguate.

In ogni caso la decisione in ordine all'accertamento della responsabilità ed alla sanzione da adottare spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione unitamente ai componenti del Collegio Sindacale (senza ovviamente la presenza del soggetto presunto responsabile nel caso si tratti di membro di uno dei due organi indicati), che si riuniscono in un unico organo giudicante. I provvedimenti di natura disciplinare debbono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni desunte dai criteri di commisurazione delle sanzioni di cui al paragrafo 13.

Nel caso di massima gravità potrà altresì essere esercitata l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente Sistema disciplinare anche qualsivoglia condotta negligente o imperita posta in essere da uno dei soggetti sopra individuati che abbia

dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione.

I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello di Organizzazione, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni applicabili ai soggetti apicali sono:

- a.** Richiamo ed intimazione a conformarsi al Modello di Organizzazione;
- b.** Sospensione dall'incarico;
- c.** Revoca dell'incarico

a. Il richiamo ed intimazione a conformarsi al Modello di Organizzazione consiste nella comunicazione per iscritto dell'avvenuto accertamento della violazione, della riprovazione della condotta da parte della società e dell'indicazione formale a seguire le norme imposte dal Modello stesso e, dunque, anche dal Codice Etico. Può essere comminata esclusivamente per violazioni di modesta entità che non abbiano comportato l'iscrizione nel registro degli indagati né per la società né per alcuna persona fisica.

b. La sospensione dall'incarico consiste nella sospensione da tutte le mansioni afferenti all'incarico svolto per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni, con pari sospensione della percezione degli emolumenti. Può essere comminata in caso di un'unica violazione delle norme imposte dal Modello di Organizzazione che costituiscono reato, anche in caso di mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato. Può altresì essere comminata in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro qualora siano di non rilevante entità e non abbiano comportato lesioni di significativa importanza.

c. La revoca dell'incarico e la destituzione dalla carica possono essere disposte in caso di infrazioni che abbiano comportato l'iscrizione nel registro degli indagati di una persona fisica ovvero della società, nonché in caso di recidiva delle violazioni di cui alla precedente lettera b.). Possono altresì essere disposte in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel caso siano accertate responsabilità rilevanti per il verificarsi di eventi di lesioni gravi o gravissime ovvero per omicidi colposi.

6.1 Il procedimento applicativo

In caso di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto apicale deve essere effettuata la contestazione scritta con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa da parte dell'organo giudicante formato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Assume la funzione di coordinatore dell'organo giudicante il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato.

Nella contestazione scritta deve altresì essere indicato il termine di cinque giorni assegnato all'incolpato per fornire le proprie giustificazioni ed osservazioni.

L'incolpato, entro il medesimo termine di giorni cinque, potrà chiedere di essere sentito dall'organo giudicante, eventualmente assistito da persona di sua fiducia.

L'eventuale audizione deve essere fissata entro giorni cinque dalla richiesta.

L'organo giudicante emetterà il provvedimento al termine della fase procedurale descritta ai capoversi precedenti, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza che esprime parere non vincolante. E' facoltà dell'organo giudicante effettuare gli accertamenti di natura istruttoria ritenuti opportuni. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

7. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE MEDICO NON DIPENDENTE

I medici che svolgono la professione all'interno delle strutture de La Vialarda sono legati da rapporto contrattuale in forza di contratto sottoscritto all'inizio del rapporto.

Nel predetto rapporto contrattuale è esplicitamente prevista l'assunzione dell'obbligo del rispetto da parte di ogni medico dei principi e delle regole sancite dal Modello di Organizzazione.

Ogni medico è posto nella condizione di conoscere il Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema disciplinare adottato da La Vialarda.

La violazione da parte del medico comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In particolare costituisce violazione del Modello di Organizzazione:

- erogare prestazioni non necessarie
- fatturare prestazioni non effettivamente eseguite
- fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri ordinari, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione
- omettere l'emissione di note a credito qualora siano fatturate, anche per errore, prestazioni, in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili salvo che sul punto non sia sorta contestazione
- non rispettare le disposizioni poste a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

Ai fini del presente Sistema disciplinare, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili (par. 8), il medico non dipendente che svolge la propria professione all'interno delle strutture de La Vialarda è parificato al consulente.

8. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, TIROCINANTI E SOGGETTI TERZI.

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con La Vialarda in contrasto con le regole ed i principi del Modello di Organizzazione e previste per evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, può determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La Vialarda potrà altresì valutare l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest'ultimo siano derivati danni concreti sia materiali che di immagine alla società stessa, con particolare riferimento all'eventuale emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l'infrazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida all'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato ad attenersi alle indicazioni proposte dall'Organismo di Vigilanza in merito ai provvedimenti da adottare, anche con riferimento alla risoluzione del rapporto contrattuale.

9. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

E' onere de La Vialarda portare a conoscenza di tutti i destinatari il presente Sistema Disciplinare. I contratti stipulati da La Vialarda con i sanitari liberi professionisti, a qualunque titolo operanti nella struttura, o con le associazioni professionali mediche, devono prevedere che il presente Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema sanzionatorio ne costituiscano parte integrante. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello di Organizzazione.

Dovrà altresì essere previsto l'inserimento della necessaria conoscenza del Modello di Organizzazione e del relativo Sistema Disciplinare nei rapporti contrattuali con consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi. Dovrà altresì essere prevista la clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale nel caso di violazioni di cui al paragrafo 8.

10. RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Rappresenta in ogni caso violazione del Modello di Organizzazione l'inosservanza e la mancata applicazione delle misure di prevenzione e dei protocolli previsti dal Modello di Organizzazione integrato in forza del disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Parimenti dovrà essere ritenuta violazione del Modello di Organizzazione, anche con riferimento ai principi sanciti nel Codice Etico, la violazione delle norme cogenti previste dal D.Lgs. 81/2008 e norme integrative.

In particolare, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro possono così enunciarsi in via esemplificativa ed in ordine crescente di gravità:

- a)** mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nelle successive lettere b), c), d);
- b)** mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nelle successive lettere c) e d);
- c)** mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nella successiva lettera d);
- d)** mancato rispetto del Modello di Organizzazione, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., all'integrità fisica, incluso l'autore della violazione, ovvero la morte di una o più persona.

11. OMESSO CONTROLLO E VIGILANZA

In caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione, il Consiglio di Amministrazione de La Vialarda, sentito l'Organismo di Vigilanza, procede disciplinarmente ai sensi e per gli effetti delle norme di Legge e dei C.C.N.L. nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuali responsabilità per l'omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

Parimenti in caso di accertamento di una trasgressione al Modello di Organizzazione può essere valutata la responsabilità del Consiglio di Amministrazione e degli altri soggetti apicali per l'omissione del controllo e della vigilanza dovuti.

12. INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle violazioni del modello di Organizzazione da parte di chiunque debba considerarsi destinatario del Modello stesso, delle procedure organizzative aziendali, del Codice Etico e di ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 configura comportamento sanzionabile ai sensi e per gli effetti del presente Sistema Disciplinare.

13. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

La gravità delle infrazioni deve essere valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale
- la rilevanza degli obblighi violati
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa
- la prevedibilità delle conseguenze
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo
- il livello di responsabilità e l'autonomia gerarchica o tecnica dell'autore
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione più grave.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

PREMESSA

E' data ampia divulgazione all'interno ed all'esterno della società dei principi enunciati nel Modello di Organizzazione.

Il sistema di norme e di regole delineato nel presente Modello deve essere conosciuto da tutti coloro che svolgono la propria attività per La Vialarda, nonché da parte di coloro che, terzi, intrattengono rapporti con esso.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'informativa verso i Destinatari, secondo le modalità ed i tempi definiti unitamente all'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla funzione aziendale addetta alle risorse umane ovvero al sistema qualità.

L'attività di formazione ed informazione deve prevedere, oltre ad una specifica comunicazione informativa al momento dell'instaurazione del rapporto professionale con La Vialarda, sia esso di dipendenza, di consulenza, con medici che operano all'interno delle strutture ospedaliere ovvero con partners e fornitori abituali, lo svolgimento di ulteriori attività al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione.

1. COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione della presente versione aggiornata del Modello di Organizzazione è comunicata a tutti i Destinatari (dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, organi sociali, partners e fornitori abituali) i quali ricevono il Modello e sono tenuti entro quindici giorni dalla ricezione ad inviare comunicazione di avvenuta presa visione all'Organismo di Vigilanza.

Ai nuovi assunti ovvero a coloro che sottoscrivono un contratto di collaborazione a qualunque titolo con La Vialarda viene consegnata copia del Modello di Organizzazione (Codice Etico).

Il Modello di Organizzazione ed il Codice Etico verranno inseriti senza indugio sul sito www.la-vialarda.it al fine di consentire un'agevole possibilità di consultazione da parte di chicchessia.

2. FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello di Organizzazione ed alle disposizioni normative del D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del livello di responsabilità e di rappresentanza.

Il piano formativo, dunque, si articola in:

- formazione generale del personale, con attenzione ai profili della sicurezza e prevenzione sul lavoro
- formazione specifica del personale delle aree a rischio.

2.1 Formazione generale

L'attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenuti rivolti alla comprensione:

- del Codice Etico
- degli elementi cardine del Modello di Organizzazione
- delle aspettative della società in merito ai profili etici dell'attività
- dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro.

Il programma iniziale di formazione generale del personale prevede:

- nozioni di carattere generale sul D.Lgs. 231/2001 e sui suoi effetti per la società
- i reati presupposto e gli autori
- i presupposti della responsabilità della società e le possibili esimenti
- il significato del Modello di Organizzazione
- il Codice Etico
- l'Organismo di Vigilanza
- il Sistema Disciplinare
- dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro.

2.2 Formazione specifica del personale delle aree a rischio

Successivamente alla fase della formazione generale, dovrà essere effettuata una formazione specifica esclusivamente per il personale delle aree a rischio.

La formazione specifica è svolta nei confronti:

- Componenti del CdA
- Direzione sanitaria ed amministrativa
- Responsabile Sistema Qualità
- Responsabile Servizio Sicurezza
- R.S.P.P.
- Responsabile dei singoli reparti
- Responsabile Ufficio DRG.

La formazione specifica ha la finalità di meglio comprendere i profili di rischio connessi ad ogni singola e diversa attività, nonché di illustrare le procedure adottate per prevenire la commissione di reati ed i profili di coinvolgimento e responsabilità della società.

L'Organismo di Vigilanza verifica e controlla i profili della formazione, impartendo altresì direttive su tempi e modalità della stessa.

La formazione ha caratteri di obbligatorietà ed è compito dell'ufficio del personale conservare la documentazione relativa nonché effettuare comunicazioni ed aggiornamento all'Organismo di Vigilanza.

3. INFORMATIVA AI COLLABORATORI, MEDICI, FORNITORI E PARTNERS

Devono essere fornite ai collaboratori, ai medici liberi professionisti con contratto di collaborazione, ai fornitori abituali ed agli eventuali partners apposite informative sulle politiche adottate da La Vialarda, sul Modello di Organizzazione, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze disciplinari e sanzionatorie che le condotte contrarie ai precetti individuati e previsti nei documenti sopra citati o alla normativa vigente possono comportare nell'ambito dei rispettivi rapporti contrattuali.

Nei contratti debbono pertanto trovare compiuto inserimento clausole inerenti:

- la dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001
- la dichiarazione di aver preso visione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico de La Vialarda
- la possibilità per la società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. 231/2001
- i meccanismi sanzionatori per le ipotesi di violazione del Modello di Organizzazione, quali, ad esempio, clausole risolutive espresse, applicazioni di clausole penali, riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti
- la previsione di un obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di violazione del Modello di Organizzazione.

In caso di apertura di procedimento ex D.Lgs. 231/2001 nei confronti della Società, La Vialarda Casa di Cura Privata S.p.a. conferirà nomina quale difensore di fiducia a:

- Avv. Vincenzo Lamastra, con studio in Milano, Via Guastalla n. 1.

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

1. IL METODO SEGUITO

Nell'ambito dell'identificazione di rischi si sono seguite le linee guida elaborate da Confindustria e dall'A.I.O.P., nonché si è fatto ricorso a tecniche riconosciute di Risk Analysis.

L'obiettivo del lavoro è stato quello di individuare all'interno dell'attività svolta da La Vialarda le aree maggiormente a rischio (c.d. "mappatura del rischio"), i processi sensibili e, dunque, le misure precauzionali da adottare attraverso protocolli e procedure da seguire nell'ambito delle diverse operazioni.

Si è ritenuto, in conformità alle Linee Guida A.I.O.P., di distinguere i cosiddetti reati presupposto nelle seguenti tre categorie:

- reati peculiari
- reati comuni
- reati atipici.

Debbono ritenersi "peculiari" quelle fattispecie di reato la cui commissione può essere legata alle attività poste in essere da La Vialarda.

"Comuni" sono quei reati che possono trovare possibili aree di compimento nell'ambito dell'attività de La Vialarda, pur non essendo tipici dell'attività ospedaliera privata.

I reati definiti "atipici", da ultimo, sono quelle fattispecie di reato la cui commissione non può definirsi connessa all'attività de La Vialarda e la cui realizzazione può derivare soltanto da una distorsione profonda dei processi aziendali a fini diversi rispetto a quelli per i quali sono pre-determinati. L'analisi dei reati presupposto è strettamente collegata alla verifica dei profili di rischio.

Il concetto di rischio è connesso con le aspettative umane, indica un potenziale effetto negativo che può derivare da determinati processi in corso, da comportamenti individuali (errori, illeciti, reati) o da determinati eventi futuri.

Il compito del Modello di Organizzazione, come già evidenziato nella parte generale, è quello di identificare i comportamenti che all'interno della realtà aziendale possano portare alla commissione di reati e quindi al rischio che può essere collegato al modus operandi tenuto dagli organi di Governance e dalle Unità Operative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nella valutazione del rischio di impresa il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l'impatto che questo evento potrebbe avere sul patrimonio aziendale e sulla prosecuzione dell'attività.

I singoli reati sono stati, dunque, catalogati anche sotto il profilo del livello di rischio di commissione nell'ambito dell'attività de La Vialarda.

Secondo l'ordine decrescente di importanza e gravità i rischi sono stati così individuati:

- rischio critico
- rischio rilevante
- rischio modesto
- rischio trascurabile.

Il rischio è "critico" allorquando vi siano processi sensibili importanti e decisivi per l'attività de La Vialarda che contemplino l'astratta possibilità di commissione di tali reati, nonché si tratti di ipotesi di illeciti la cui probabilità di accadimento sia alta ed il danno conseguente elevato a tal punto da poter compromettere la sopravvivenza della società.

Il rischio è "rilevante" allorquando la probabilità di accadimento sia media e si possano verificare eventi in grado di provocare danni all'organizzazione ed alla sua operatività. E' un rischio caratterizzato da un'entità di danno di livello inferiore rispetto al rischio critico, ma che in ogni caso assume importanza perché in grado di porre la società in seria difficoltà.

Il rischio è "modesto" se la probabilità di accadimento è bassa e presenta probabilità di danni non gravi o di scarsa probabilità di realizzazione.

Il rischio è "trascurabile" allorquando la probabilità di accadimento attesa l'organizzazione della società e l'attività da essa svolta deve ritenersi rara.

2. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Nella verifica dei rischi occorre individuare:

- area aziendale di attività
- potenziale modalità operativa dell'illecito
- possibili strumenti di controllo preventivo da attivare a tutela dell'azienda contro l'accadimento del fatto illecito, secondo il concetto di "ragionevole garanzia" acquisito.

Per addivenire all'individuazione corretta delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili ed alla susseguente adozione di protocolli e procedure che possano essere ritenuti necessari e sufficienti per ricondurre il rischio reato nell'alveo del "rischio accettabile", si è suddiviso il lavoro in fasi diverse.

La prima fase può definirsi "Analisi conoscitiva ed acquisizione documentale" e si è strutturata nell'acquisizione di alcune informazioni utili per comprendere la realtà societaria ed aziendale. La seconda fase è consistita in una serie di interviste e colloqui con i soggetti di vertice della società al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto e le modalità comportamentali posti di fatto in essere da ciascun soggetto.

Si è poi proceduto all'analisi del rischio reato presupposto, che ha portato all'individuazione di quelle aree della realtà aziendale più esposte alla potenziale commissione di fattispecie di reati rientranti nel novero di quelle indicate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Vi è stata poi la fase dell'analisi dei processi decisionali e di attuazione delle decisioni e successivamente l'analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.

All'esito del raffronto tra le funzioni ed i rischi reato presupposto si è ottenuta la mappatura delle aree a rischio e dei processi sensibili rilevanti.

Tale attività ha condotto a risultati in forza dei quali si può affermare che i reati più rilevanti per quel che qui ci occupa siano i reati contro la Pubblica Amministrazione e quelli concernenti la tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Si sono poi analizzate le possibili aree di rischio di fattispecie di reato comuni a tutte le persone giuridiche, quali appunto i reati societari ed i delitti informatici e di trattamento di dati.

La fase della mappatura delle aree di rischio ha poi condotto all'individuazione di residuali situazioni di potenziale rischio per gli altri reati presupposto che, peraltro, per la loro atipicità paiono di non particolare rilievo nell'ambito dell'attività de La Vialarda.

In ogni caso anche per tali fattispecie si è ritenuto di verificare i profili di rischio, ricordando che l'adozione di un rinnovato ed approfondito Codice Etico deve essere considerata misura preventiva idonea per scongiurare la commissioni di illeciti penalmente rilevanti.

3. L'ANALISI DEL RISCHIO E LA PREVISIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Nelle singole sezioni che compongono la parte speciale del presente Modello di Organizzazione, dopo l'elencazione delle norme previste nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche che contemplano i diversi reati presupposto e la successiva enunciazione di tali fattispecie di reato, si è provveduto all'individuazione delle aree di rischio e dei relativi processi sensibili nonché alla valutazione del rischio stesso secondo i parametri sopra enunciati.

A completamento delle singole sezioni sono state previste procedure e protocolli che debbono essere rispettati dai Destinatari del Modello di Organizzazione per ricondurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto nell'alveo del rischio cosiddetto "accettabile".

Il concetto di "rischio accettabile" è di fondamentale rilievo nell'ambito degli obiettivi che si pone la costruzione di un Modello di Organizzazione.

Nei sistemi di controllo a tutela dei rischi di business viene ritenuto accettabile il rischio quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere, ma nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 la logica dei costi non può essere l'unica da tenere presente.

E' importante, dunque, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. Diverso è il settore relativo ai rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.

La soglia concettuale di accettabilità del rischio nei reati dolosi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Per quanto concerne i reati di natura colposa, occorre precisare come la soglia concettuale di accettabilità agli effetti esimenti del D.Lgs. 231/2001 è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (colposa e, dunque, non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) in violazione del Modello di Organizzazione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte di apposito organismo.

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 24 D.LGS. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n.1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 comma II n. 1 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fa esonerare qualcuno dal servizio militare.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ART. 25 D.LGS. 231/2001

Concussione e corruzione

- 1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato a sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4.** Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.
- 5.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

1. INTRODUZIONE

La presente sezione si riferisce ai delitti potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti tra La Vialarda e la Pubblica Amministrazione.

E' senza dubbio un'area di rischio molto significativa, che comprende una pluralità di processi sensibili.

Il Legislatore ha individuato da subito i delitti contro la Pubblica Amministrazione come reati presupposto della responsabilità della persona giuridica, individuando negli originari artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 i profili sanzionatori a carico dell'ente.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi peculiari.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi critico.

La Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale si considera "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- Ministeri
- Camera e Senato
- Dipartimento Politiche Comunitarie
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
- Banca d'Italia
- Consob
- Autorità garante per la protezione dei dati personali
- Agenzia delle Entrate
- Regioni
- Province
- Comuni
- Comunità montane
- Camere di Commercio, Industri, Artigianato e Agricoltura
- INPS
- CNR
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- ISTAT
- ENASARCO
- ASL
- Enti e Monopoli di Stato
- RAI

Pubblico Ufficiale

Nel nostro ordinamento si rinviene nell'art. 357 c.p. la definizione di "pubblico ufficiale". Possono, dunque, definirsi tali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il Legislatore ha poi precisato, nel secondo comma della citata norma, che la funzione amministrativa debba ritenersi pubblica se disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, nonché se caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Incaricato di Pubblico Servizio

L'art. 358 del codice penale definisce "incaricato di pubblico servizio" colui che presta un pubblico servizio, ritenendo tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il "servizio" affinché possa definirsi "pubblico" deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, senza tuttavia poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della funzione pubblica. Rilevano, dunque, le funzioni affidate al singolo soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Molteplici sono i rapporti che La Vialarda intrattiene con la Pubblica Amministrazione. Sono state analizzate e vengono di seguito indicate e descritte le aree operative che devono ritenersi maggiormente a rischio.

In particolare:

a. Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione.

Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per La Vialarda ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire vantaggi per la società.

b. Richiesta di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici.

Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti di natura patrimoniale che intercorrono tra l'ente pubblico finanziatore e La Vialarda, con particolare riferimento al pagamento delle prestazioni sanitarie effettuate, ma non solo. Tutta l'area relativa ai finanziamenti di carattere pubblico è connotata dal potenziale rischio del ricorso a comportamenti illeciti finalizzati ad orientare assegnazioni di erogazioni pubbliche ovvero possibili distrazioni dalle somme dalla finalità per la quale vengono assegnate.

c. Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare.

Il profilo di rischio deve individuarsi nella possibilità di attestazioni non veritiere sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per attribuzione di DRG errati ovvero per altre indicazioni improprie volte alla falsa prospettazione delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

d. Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti che possono e, talvolta, debbono intervenire tra La Vialarda e la Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali attraverso possibili comportamenti tesi a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l'esercizio dell'attività pubblica conformemente ai dettami normativi.

e. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne.

Il profilo di rischio deve individuarsi nella potenziale utilizzazione di uno strumento corretto a fini distorti, con potenziali situazioni nelle quali si manifestino comportamenti finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici con il fine prevalente di condizionarne l'attività imparziale.

f. Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro o di altra natura.

Il profilo di rischio deve individuarsi, attesa la molteplicità di controlli che avvengono da parte di enti pubblici preposti nei confronti delle strutture sanitarie, nella possibilità di adottare comportamenti tesi ad indirizzare in modo non legittimo gli esiti delle verifiche e delle ispezioni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si ritiene opportuno, prima di delineare procedure e protocolli più direttamente afferenti alle singole operazioni che caratterizzano e compongono i processi sensibili all'interno dell'attività de La Vialarda, enunciare alcuni fondamentali principi di ordine generale che sempre e comunque debbono informare le condotte di coloro che operano per la società allorquando debbano intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione.

E' fatto divieto per chiunque operi all'interno o per La Vialarda porre in essere, collaborare o dare in ogni caso causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, anche indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001.

Nell'ambito di ogni operazione e, dunque, di ogni processo attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere seguite le seguenti disposizioni regolamentari:

- ogni documento relativo alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- ogni documento, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- per nessuna ragione è consentito o può essere autorizzato che i fondi della società e le relative movimentazioni possano non essere registrati documentalmente;
- il sistema di ripartizione dei poteri, con particolare riferimento al sistema di deleghe e procure, deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato. Anche per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente propria del mandato o dell'incarico;
- è vietato promettere ovvero erogare incentivi commisurati ad obiettivi non parametrati alla reale attività del singolo destinatario;
- è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzioni, di avanzamenti di carriera, di natura sessuale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, anche per indiretta persona, finalizzati a conseguire trattamenti di favore nello svolgimento dell'attività aziendale o che possano in qualche modo condizionarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società;
- è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso soggetti che a qualunque titolo rappresentino la Pubblica Amministrazione se non nei limiti di un modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere comunque interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo non consentito. In ogni caso tale tipo di spesa deve essere autorizzato secondo l'apposita procedura ed adeguatamente documentato.
- è vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con La Vialarda se non nei limiti di un modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere comunque interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato a conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- è vietato al personale, medico e non, ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, anche per via indiretta, da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti della società, salvo che si tratti di meri oggetti promozionali di valore irrisorio;
- La Vialarda ovvero ogni altra società facente parte del Gruppo sanitario non può assumere dipendenti della Pubblica Amministrazione, il loro coniuge, i parenti, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti ovvero ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno qualunque dei soggetti

sopra indicati dal quale sia derivato un profilo di apprezzabile vantaggio a qualunque titolo per la società

- qualsiasi incentivo di carattere commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e comunque registrato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne
- i rapporti con la committenza, sia essa pubblica o privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione
- il riconoscimento di commissioni, sconti, crediti e abbuoni deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente soltanto a seguito della presentazione della documentazione di supporto
- è vietato effettuare prestazioni in favore di collaboratori, fornitori, consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
- Nessun pagamento superiore a euro 500 può essere effettuato in contanti
- È vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazione in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili
- La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità
- E' vietato per chiunque ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con il Policlinico di Monza, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne.

SEZIONE B

ART. 25 TER D.LGS. 231/2001

Reati societari

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote

j) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote

l) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote

m) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote

n) per il delitto di operazioni in pregiudizio di creditori previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote

o) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote

p) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote

q) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile,

r) la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote

per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridiche o dell'impresa.

Art. 2623 primo e secondo comma c.c. – abrogato

Art. 2624 primo e secondo comma c.c. – abrogato

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, non costituite con utili che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Le restituzioni degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni

alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

1. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi rilevante.

L'area di rischio individuata come rilevante concerne la formazione delle comunicazioni sociali nel loro complesso.

Assume particolare rilievo quale processo sensibile la predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria de La Vialarda (bilancio di esercizio).

Il rischio che si individua è insito nella possibilità che siano alterati o falsificati dati o elementi da registrare al fine di fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

Le attività a rischio possono, dunque, individuarsi in:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti di impresa
- Valutazione poste di bilancio
- Acquisto di beni e servizi
- Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza
- Gestione delle risorse finanziarie
- Deliberazioni assembleari.

I principi e le procedure di seguito elencate debbono essere rispettate anche nelle aree, non espressamente previste, che risultino in concreto interessate.

2.1 Principi generali di comportamento

Nell'ambito di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi sociali e parimenti i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti, per quanto di competenza di ognuno, devono conoscere e rispettare le disposizioni normative concernenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società, con particolare riferimento alle disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

E' vietato pertanto per tutti coloro che operano per La Vialarda, con particolare riferimento agli

organi sociali, porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di condotte tali che, valutate singolarmente ovvero collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, i reati previsti quali presupposto della responsabilità della società secondo il disposto dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.

Tutti coloro che, operando per La Vialarda, gestiscono ovvero collaborano ad un'operazione che ha quale esito necessario anche la registrazione contabile, devono:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, avendo quale obiettivo quello di fornire ai terzi ed ai soci un'informazione fedele, veritiera e corretta in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- dare corso senza ritardo, con correttezza e secondo buona fede a tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, evitando di porre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate da soggetti terzi
- operare affinché la gestione de La Vialarda sia rappresentata correttamente e tempestivamente nella contabilità della società
- mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e con enti erogatori di finanziamenti.

E' fatto espresso divieto di:

- rappresentare, trasmettere o comunicare dati o elementi falsi, lacunosi e non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria de La Vialarda e di ogni società del Gruppo nell'ambito delle operazioni finalizzate all'elaborazione ed alla rappresentazione dei bilanci, ovvero di ogni altra relazione o comunicazione
- omettere dati ed informazioni previsti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria de La Vialarda o di altra società del Gruppo
- adottare condotte che siano d'ostacolo, per esempio attraverso l'occultamento di documenti o mediante l'uso di altri strumenti fraudolenti, allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei Revisori o porre in essere qualsivoglia comportamento che possa essere d'ostacolo in qualche modo all'obiettivo accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria
- omettere di effettuare ovvero effettuare senza la prescritta completezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste secondo le comuni norme di legge, nonché la trasmissione di dati e dei documenti prevista dall'ordinamento ovvero richiesti da un'autorità di vigilanza
- esporre nelle comunicazioni fatti non corrispondenti al vero ovvero occultare elementi o fatti rilevanti per la verifica delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società
- adottare condotte che siano di ostacolo, anche indirettamente, all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, che a mero titolo esemplificativo si individuano in opposizioni, rifiuti pretestuosi ed ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni ritardate, consegna di documentazione incompleta
- divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di pubblico dominio, inerenti La Vialarda o altra società del Gruppo, fatte salve le comunicazioni previste ex lege ovvero richieste dalle pubbliche autorità
- in caso di disponibilità di informazioni privilegiate derivanti dal rapporto di lavoro e professionale intrattenuto con La Vialarda, nessuno può acquistare, vendere o compiere operazioni di altra natura su strumenti finanziari di qualunque società che intrattenga relazioni con La Vialarda.

2.2 Tracciabilità e trasparenza contabile

L'organizzazione della funzione contabile deve assumere come primario obiettivo la generazione i dati ed informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata i fatti gestionali della società.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, al fine di consentire:

- l'agevole ricostruzione contabile
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- l'individuazione dei soggetti intervenuti
- gli obiettivi prefissati.

2.3 Le deliberazioni assembleari

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire, nei rapporti con l'Assemblea dei soci il corretto svolgimento dell'attività di controllo da questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o la maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

2.4 Le disposizioni del patrimonio sociale

Ogni operazione idonea ad incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Le operazioni che possono incidere in modo significativo sul patrimonio della società devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

3. LE PROCEDURE ED I PROTOCOLLI SPECIFICI RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

I documenti del bilancio devono essere redatti in modo da:

- determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni singolo passaggio e parimenti l'identificazione dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema stesso
- prevedere criteri e modalità per l'elaborazione del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte della società rientranti nel perimetro del consolidamento.

Il procedimento da seguire per la formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre situazioni contabili infrannuali della società deve contenere i passaggi infra descritti:

- il Direttore Amministrativo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del bilancio, attestante
- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti ad essi connessi, nonché negli elementi di informazione posti a disposizione della società

- l'insussistenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni ed i dati raccolti siano incompleti ovvero inesatti
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo finalizzato a fornire la massima attendibilità sui dati di bilancio.

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa altresì all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio stesso e chiedere chiarimenti ai soggetti che hanno predisposti i predette documenti ed al soggetto deputato al controllo.

4. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all'Ufficio Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione dei fatti aziendali, devono essere conservati in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato secondo le disposizioni del codice civile e delle normative in materia.

5. RAPPORTI CON REVISORI E SOCIETÀ DI REVISIONE

Al fine di non compromettere la regolarità dell'attività di revisione la società non può affidare a Revisori o alle società di revisione le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura
- servizi attuariali
- outsourcing delle funzioni di internal audit
- funzioni manageriali e gestione delle risorse umane
- consulenza in materia di investimenti o altri servizi di investment banking
- servizi legali.

Parimenti alla società incaricata della revisione dei bilanci non può essere affidato alcun servizio da ritenersi incompatibile con la funzione di revisione.

6. REGOLE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Al fine di raggiungere il compiuto obiettivo della prevenzione in ordine alla possibile commissione di reati si fa espressa previsione in ordine alla predisposizione, anche attraverso l'attività consulenziale dell'Organismo di Vigilanza:

- della formalizzazione ed aggiornamento dei regolamenti e protocolli interni e delle procedure aventi ad oggetto il rispetto della normativa societaria
- previsione di incontri periodici tra i Revisori, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE C

ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto da comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;

soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superar gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1. INTRODUZIONE

Con l'inserimento dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 sono stati introdotti quali reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche i reati colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro.

Il cambiamento di rotta operato dal Legislatore può definirsi radicale, preso atto che, per la prima volta, si ritiene possa fondare la responsabilità di un ente anche la commissione di un reato di natura colposa e non dolosa.

Tale circostanza ha determinato la nascita di un ampio dibattito sull'effettiva possibilità di ipotizzare la responsabilità per la persona giuridica in caso di fatto di reato non voluto, quale è il tipico reato di infortunio sul lavoro, atteso che, tra l'altro, è parso di difficile individuazione il profilo dell'interesse o del vantaggio della società nel caso di un evento infortunistico.

Al momento in cui viene redatto il presente Modello di Organizzazione si versa ancora in una fase di approfondimento delle tematiche connesse alla questione sopra indicata, ma incominciano a manifestarsi i primi orientamenti giurisprudenziali (vedasi, ad esempio, sentenza Trib. Trani, sez. Molfetta, 11.01.2010) che sembrano rinvenire spazi concreti di applicabilità delle norme e che, dunque, debbono essere tenuti nella giusta considerazione anche ai fini che qui ci occupano.

In ogni caso l'introduzione dei reati colposi con violazione delle norme dettate in materia di infortunistica sul lavoro è coincisa con un'ampia rivisitazione della tematica della sicurezza che ha portato all'emanazione del Testo Unico 81/2008, segnale questo inconfutabile della volontà del Legislatore di aumentare i livelli di guardia e di coinvolgere anche gli assetti societari nelle responsabilità per gli infortuni sul lavoro.

Norma cardine dell'intero sistema è certamente l'art. 30 T.U. 81/2008, che prevede che il Modello di Organizzazione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità delle persone giuridiche debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici strettamente rilevanti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Si deve pertanto ritenere che il Modello di Organizzazione debba essere integrato dalla disciplina dettata dal T.U. 81/2008, provvedendo al coordinamento ed all'assemblamento di due sistemi normativi distinti.

L'art. 2 dd) D.Lgs. 81/2008 precisa come il Modello di Organizzazione debba essere diretto alla definizione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro che possa rappresentare idoneo strumento per prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p..

Il Modello di Organizzazione deve, dunque, essere integrato con la normativa dettata dal T.U.

81/2008, divenendo un sistema organizzativo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica.

In particolare il Modello di Organizzazione, differenziandosi in questo da un mero documento di valutazione dei rischi, deve prevedere:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I protocolli del Modello integrato devono, pertanto, riguardare l'attuazione da parte della società degli obblighi giuridici imposti dal T.U. 81/2008, il cui adempimento dovrebbe essere garantito dai protocolli del Modello stesso.

Occorre altresì precisare che, nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono tuttora in vigore alcune disposizioni normative non ricomprese nel T.U. 81/2008.

Pare, dunque, doveroso sottolineare la necessità dell'osservanza anche di quei precetti contenuti in qualsivoglia provvedimento normativo della disciplina di settore.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALI AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento all'individuazione delle aree a rischio e delle attività ad esse connesse occorre sottolineare che per l'integrazione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., così come richiamati dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, rileva l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dalla quale dipende l'evento dannoso (morte o lesioni).

E' pertanto di immediata evidenza come tutte le aree di svolgimento dell'attività all'interno de La Vialarda contemplino potenziali situazioni di rischio, non potendosi escludere aprioristicamente nessuna.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi peculiari.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi critico.

La Vialarda ha peraltro da sempre dedicato parte rilevante delle proprie energie all'attuazione dei principi e delle regole dettate nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le procedure in atto, come infra descritte, e l'organizzazione interna si deve ritenere che portino il rischio nel limite dell'accettabilità.

Nell'ambito del lavoro di mappatura dei rischi si è verificata l'operatività all'interno de La Vialarda di un Servizio Sicurezza, il cui responsabile è altresì il soggetto delegato dal datore di lavoro alla gestione complessiva di ogni aspetto concernente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono stati ritualmente designati i soggetti della sicurezza così come previsti dal T.U. 81/2008.

Si è altresì verificati la sussistenza di idonei documenti di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28 T.U. 81/2008 e, laddove necessario, dei DUVRI ex art. 26 T.U. 81/2008.

Sono stati verificati i precedenti rilevanti in materia, che possono essere definiti di modesta rilevanza, atteso che, pur a seguito di alcune verifiche da parte delle autorità pubbliche, non vi sono stati processi penali che abbiano portato alla condanna dei responsabili della sicurezza.

3. PROCEDURE E PRESIDI

L'individuazione delle misure precauzionali per i reati previsti nella presente sezione deve contemplare alcune disposizioni di carattere più generale, ma importanti perché delineano la politica de La Vialarda in questa importante materia, per poi dare conto delle procedure già adottate in conformità al dettato del T.U. 81/2008.

3.1 Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività, La Vialarda deve rispettare tutti gli obblighi giuridici e le misure di prevenzione, sia collettive che individuali, stabilite dalla normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la finalità precipua di impedire che si verifichino fatti di omicidio colposo ovvero lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono trovare adeguato recepimento da parte de La Vialarda su proposta del Responsabile del servizio sicurezza.

Il Datore di Lavoro deve prevedere, per quanto richiesto dall'organizzazione aziendale la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le adeguate competenze tecniche ed i poteri indispensabili per un'efficace verifica, gestione e contenimento del rischio.

La Vialarda deve assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e sicurezza del lavoro siano tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi ed al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

La Vialarda deve destinare adeguate risorse per la gestione di tutti i profili attinenti alla tutela della salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, senza risparmi di sorta e con l'unico obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di assenza ovvero massimo controllo del rischio.

La Vialarda è tenuto ad organizzare il lavoro, la concezione delle postazioni, la scelta delle attrezzature, nonché ogni aspetto della singola attività nel rispetto dei principi ergonomici.

3.2 Le procedure adottate

Pur sottolineando come il sistema sicurezza debba ritenersi sempre in evoluzione e necessiti di costante aggiornamento, deve rilevarsi come La Vialarda, come già sopra evidenziato, abbia effettuato una compiuta analisi dei rischi da lavoro.

Ogni struttura è, dunque, dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato secondo le normative in materia.

Ogni struttura è altresì dotata di un Manuale della Sicurezza, nonché di una procedura che definisce l'attribuzione di compiti e funzioni in materia di sicurezza globale (c.d. "Chi fa che cosa"). I tre documenti sopra adottati sono parte integrante del Modello di Organizzazione e rappresentano strumenti indispensabili al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento del rischio in ambito sicurezza sul lavoro.

Tutti coloro che operano per La Vialarda sono tenuti alla conoscenza ed alla scrupolosa osservanza dei principi e delle regole previste nei predetti documenti.

L'inosservanza degli stessi è considerato violazione del modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare punito secondo i criteri ed i principi enunciati nel sistema disciplinare previsto nella parte generale del presente Modello di Organizzazione.

3.3 Redazione Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi, adottato ai sensi degli artt. 28 ss. T.U. 81/2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio che si svolgono all'interno delle strutture de La Vialarda, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel Documento devono essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3.4 Informazione, formazione e addestramento

All'atto dell'assunzione ovvero della stipulazione di rapporti contrattuali con consulenti ovvero liberi professionisti La Vialarda è tenuto a fornire per iscritto un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, anche nell'ambito applicativo dell'art. 26 T.U. 81/2008.

La società è tenuta a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per La Vialarda ed all'interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

E' fatto obbligo per le società appaltatrici di garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per La Vialarda ed all'interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

La formazione e l'eventuale addestramento devono tenere conto delle specificità afferenti le singole mansioni ed attività, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La formazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati e dell'insorgenza di nuovi rischi, in caso di modifiche normative nonché nell'eventualità di novità strutturali dell'organizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quel che concerne l'organizzazione della formazione.

L'espletamento della formazione è sempre documentata per iscritto e tale documentazione deve essere inviata annualmente all'Organismo di Vigilanza con relazione di accompagnamento da parte del Responsabile del Servizio Sicurezza.

3.5 Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 T.U. 81/2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi.

Il medico competente o il medico autorizzato effettuano, altresì, la sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 nei casi in cui il personale radio-esposto sia stato classificato, dall'esperto qualificato, di categoria A o B.

Qualora all'esito delle visite periodiche si riscontrino la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro o il soggetto da questo delegato, nonché l'Organismo di Vigilanza affinché, ognuno per le rispettive competenze, provveda ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

3.6 Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale

Tutti i lavoratori e tutti coloro che prestano la propria opera per La Vialarda sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti nonché alle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

La violazione del precetto enunciato al precedente capoverso rappresenta violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare.

Chiunque venga a conoscenza di violazione delle norme dettate in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve effettuare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Il medico competente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008. Tutti coloro che entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione ed il medico competente.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATO EX ART. 30 T.U. 81/2008 – IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE.

La Vialarda, attraverso il predisposto Servizio Sicurezza, cura l'integrazione del modello di Organizzazione con le disposizioni previste dall'art. 30 T.U. 81/2008, assicurando un sistema aziendale che preveda l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- 4.1 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;**
- 4.2 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizioni delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;**
- 4.3 alle attività di natura organizzative, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- 4.4 alle attività di sorveglianza sanitarie;**
- 4.5 alle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;**
- 4.6 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;**
- 4.7 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;**
- 4.8 alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.**

Deve altresì essere garantita un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio connesso alla sicurezza sul lavoro.

Debbono pertanto essere individuate le persone fisiche che ricoprono le diverse funzioni sopra enunciate.

Il presente Modello di Organizzazione prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure dettate nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Vi è, dunque, espresso richiamo al sistema sanzionatorio disciplinato nella parte generale del presente documento, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute concernenti l'irrogazione di sanzioni determinate nel caso di violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro.

Controllo ed aggiornamento

Il Servizio Sicurezza è tenuto ad un costante monitoraggio dell'adeguatezza delle misure precauzionali adottate e dell'efficace funzionamento del Modello di Organizzazione integrato.

Deve pertanto provvedersi alla regolamentazione di un sistema di controllo costante sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Servizio Sicurezza relazionerà in merito al sistema di controllo adottato, nonché ai risultati di tale attività sia al Datore di Lavoro che all'Organismo di Vigilanza almeno con relazione semestrale.

L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, ad esercitare il controllo sull'attuazione del Modello di Organizzazione integrato.

A tale proposito è prevista che la composizione dell'Organismo di Vigilanza contempra la presenza di un esperto nella materia di sicurezza e prevenzione.

Nel caso in cui emergano criticità relative a significative violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro La Vialarda si impegna a riesaminare ed eventualmente modificare il Modello di Organizzazione integrato su proposta del Responsabile del Servizio Sicurezza e previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Con le medesime modalità dovrà altresì provvedersi al riesame ed all'eventuale modifica del modello di Organizzazione integrato in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ovvero in caso di mutamenti legislativi o di indirizzi giurisprudenziali.

Documentazione

Il Responsabile del Servizio Sicurezza, documenta l'attività di gestione del sistema aziendale per la sicurezza, registrando le operazioni finalizzate all'adempimento degli obblighi giuridici sopra enunciati.

Il sistema di registrazione deve prevedere la tracciabilità delle verifiche effettuate, la data delle operazioni di controllo e di eventuale modifica delle procedure in atto, l'individuazione del soggetto che vi ha proceduto, nonché le eventuali criticità rilevate.

La documentazione può avvenire mediante l'utilizzo di supporti documentali cartacei o informatici da conservare ordinatamente, con le eventuali revisioni ed implementazioni.

Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L'importanza ed il rilievo delle problematiche e delle criticità nell'ambito della complessa tematica della sicurezza sul lavoro richiedono in ogni caso la cooperazione di tutti coloro che a vario titolo operano per La Vialarda e che vengono a conoscenza di situazione di inosservanza delle disposizioni normative in materia ovvero di situazioni di possibile rischio e pericolo per la salute delle persone.

E' pertanto fatto obbligo per tutti coloro che operano per La Vialarda effettuare immediata comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza in merito alla verificata inosservanza delle disposizioni in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile delle singole strutture ospedaliere ovvero il responsabile dei singoli processi aziendali che abbiano nozione di accertamenti da parte delle pubbliche autorità in merito alla sicurezza sul lavoro sono obbligati ad effettuare tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza cura la raccolta delle comunicazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione costituisce violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti del sistema sanzionatorio previsto nella parte generale del presente documento.

SEZIONE D

ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4.** Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1)** se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- 2)** se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
- 3)** se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale e parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utiliz-

zati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, disperde, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o provato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi rilevante.

Le aree di rischio e le conseguenti attività ritenute sensibili in ordine al rischio commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano nelle seguenti:

- invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione
- attività ordinaria sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro
- archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria
- servizi di Certification Authority.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La prevenzione del rischio di commissione dei delitti informatici deve essere attuata attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, nonché mediante controlli di ordine generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse informatiche
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire ed impedire la realizzazione di delitti informatici
- Predisposizione di un regolamento interno per l'utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici
- Rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici.

E' in ogni caso assolutamente vietato:

- porre in essere condotte che integrino le fattispecie di cui all'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 ovvero anche soltanto ne favoriscano la realizzazione
- installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale
- alterare, modificare, sostituire, falsificare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico al fine di alterare, cancellare, distruggere dati o informazioni
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi, concorrenti, pubblici o privati, a qualunque fine
- svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature informatiche allo scopo di deteriorare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento
- svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati
- svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità
- distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ogni possibile violazione delle disposizioni sopra indicate deve essere prontamente denunciata e parimenti deve essere fatta idonea comunicazione all'Organismo di Vigilanza da parte di chiunque ne abbia notizia.

Tutti coloro che operano per La Vialarda e che hanno accesso al sistema informatico aziendale devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi d'ufficio connessi all'attività lavorativa
- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informate de La Vialarda
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente
- evitare di introdurre o conservare in azienda documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, nonché applicazioni o software non preventivamente autorizzati dal Responsabile Gestione Informatizzata;

- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file e documenti riservati se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- evitare di lasciare incustodito ed accessibile a terzi il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altri
- non utilizzare strumenti hardware o software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti informatici
- astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e software.

3. PROCEDURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si ritiene di dover indicare alcune specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, alle quali devono informare il proprio comportamento tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione.

3.1 Regole per la prevenzione logistica

I locali che ospitano i sistemi informatici sono controllati da un sistema di monitoraggio ambientale e predisposti con un sistema antincendio idoneo a salvaguardare l'integrità del dato. L'accesso ai locali e alle copie di "backup" è limitato al solo personale dei Sistemi informativi e del Centro di Controllo nonché al personale autorizzato.

3.2 Regole per la prevenzione logica

Le credenziali di accesso alla rete devono essere rilasciate in modo che il solo utente possa conoscere la propria password e limitando l'accesso al dato per la propria area di competenza. Le credenziali di accesso vengono sospese e quindi rimosse alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Le credenziali di accesso scadono automaticamente secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

La modifica di un profilo può avvenire soltanto se correttamente autorizzata.

Gli utenti sono associati a specifici profili che limitano l'accesso al dato in funzione della propria area di competenza.

3.3 Regole per la prevenzione applicativa, di sistema e di rete

Il "backup" dei dati avviene in modo sistematico, le copie di sicurezza sono posizionate in opportuni armadi ignifughi dislocati in aree diverse da quelle che ospitano i sistemi informatici. Debbono essere eseguite periodiche e specifiche attività di verifica delle operazioni di recupero e di disponibilità dei dati e delle informazioni.

Un sistema centralizzato provvede periodicamente al rilascio degli aggiornamenti delle componenti di sistema.

Le stazioni di lavoro ed i server di rete sono dotati di antivirus il cui controllo è centralizzato in modo da assicurare la distribuzione sistematica degli aggiornamenti e la rilevazione di eventuali problemi.

Il sistema di posta è dotato di specifico antivirus ed antispam.

Gli accessi ad internet sono controllati da proxy server che limitano l'accesso in funzione del profilo dell'utente. I proxy ospitano specifici prodotti antivirus e di web filter.

L'esposizione della rete aziendale su internet è controllata da un sistema di firewall e antintrusione.

I server e gli apparati di rete sono costantemente monitorati da un sistema in grado di segnalare anomalie e malfunzionamenti inviando messaggi di allerta tramite mail e sms.

Gli ambienti di sviluppo e di produzione sono fisicamente separati per salvaguardare l'integrità

e la disponibilità dei dati.

Le stazioni di lavoro, salvo autorizzazione specifica, non hanno la possibilità di trasferire dati su supporto sterno (ottico o magnetico).

L'accesso ai dati da parte dei fornitori esterni che si occupano della manutenzione è limitato ai sistemi ed ai dati strettamente legati a tale attività.

Le attività di modifica delle configurazioni dei sistemi e delle applicazioni sono registrate in specifici documenti.

Sono previste istruzioni operative che descrivono le modalità di installazione e ripristino dei sistemi e delle soluzioni applicative.

SEZIONE E

ART. 24 TER D.LGS. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 dl codice penale, d esclusione del sesto comma, ovvero di ci all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti da primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il

libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. Sequestro di persone a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, qual conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
 La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
 La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
 Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
 Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
 Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 comma II lett. a n. 5 c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.
 Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.
 Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE F

ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a)** per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
- b)** per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento copie
- c)** per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite alla lettera a), in relazione all'articolo 453, e della lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà
- d)** per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote
- e)** per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo
- f)** per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
- f bis)** per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1)** chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori
- 2)** chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad essere l'apparenza di un valore superiore
- 3)** chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4)** chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.400 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi modesto, evidenziandosi quale unica area di rischio quella relativa alla fase degli incassi e dei pagamenti.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

In ogni caso è previsto che ad ogni incasso e ad ogni pagamento corrisponda un documento fiscale e contabile. La Vialarda scoraggia le operazioni di cassa per contante, prescrivendo che in tali casi debba essere prevista l'indicazione nominativa di chi effettua il pagamento.

SEZIONE G

ART. 25 BIS1 D.LGS. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetto o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività de La Vialarda induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE H

ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività de La Vialarda induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE I

ART. 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- 1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2.** Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Il reato previsto nella presente sezione deve ritenersi, in conformità alle Linee Guida A.I.O.P., peculiare.

Il profilo di rischio deve ritenersi rilevante, potendosi ipotizzare l'utilizzo delle strutture sanitarie per praticare la mutilazione di organi genitali femminili.

E' vietato adibire anche solo occasionalmente qualsivoglia struttura de La Vialarda allo svolgimento di una qualunque attività che possa consentire, favorire o realizzare pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il Direttore Sanitario di ogni singola struttura deve provvedere a divulgare tale divieto al fine di scoraggiare ogni possibile violazione del precetto, nonché per assicurare che venga segnalata ogni potenziale violazione del divieto stesso.

Il personale adibito all'accettazione deve segnalare al Direttore Sanitario l'effettuazione di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie considerabili a rischio ovvero di situazioni che per la loro particolarità presentino elementi di possibile rischio di commissione del reato ex art. 583 bis c.p..

In tali casi il Direttore Sanitario è tenuto a controllare la diagnosi di entrata e la coerenza della terapia praticata, vistando personalmente la cartella clinica della paziente.

SEZIONE J

ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote
- per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater¹, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
- per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater¹, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei caso di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.5282 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia o abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi

Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività de La Vialarda induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE K

ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tanto tale prodotto o profitto.

Art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE L

ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- 1.** In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2.** Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3.** In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano non è imputabile o non è punibile ovvero quanto manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi modesto per quel che concerne l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p. e trascurabile per le altre ipotesi di reato.

E' vietato acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita.

Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere:

- all'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore
- alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato
- al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente coinvolti nella transazione commerciale.

Ad ogni acquisto deve corrispondere un documento fiscale e contabile.

I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all'uso dei contanti.

Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile.

In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l'origine al fine di accertare la provenienza lecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce.

Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completi accertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell'attività.

Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE M

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana **a-bis)** mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se il reato di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitti, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende, concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

c) pur non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati ad alta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

f – bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti

ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da ren-

dere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggette che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies L. 633/1941

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica + disposta la revoca della licenza di esercizio e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività de La Vialarda induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

SEZIONE N

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 (DA INTENDERSI ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi modesto.

Si tratta, in effetti di reato contro l'amministrazione della Giustizia, il cui rischio di commissione prescinde dall'attività effettiva svolta dalla società, giacché in ogni contesto può sorgere il rischio di un procedimento penale davanti all'Autorità Giudiziaria nel quale la persona giuridica potrebbe fruire di un astratto vantaggio o interesse a condizionare le dichiarazioni di chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Pare, pertanto, indispensabile precisare che:

- chiunque operi per La Vialarda deve astenersi dal contattare le persone chiamate dall'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni, né deve avere qualsivoglia tipo di colloquio con esse avente ad oggetto la questione processuale
- chiunque operi per La Vialarda deve astenersi dal contattare coloro che, non ancora chiamati a rendere dichiarazioni dall'autorità giudiziaria, siano soggetti a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo penale al fine di condizionarne le future possibili dichiarazioni.

In ogni caso si evidenzia come il rispetto dei principi e delle procedure previste nel Codice Etico rappresenti strumento idoneo, unitamente alle regole sopra indicate, per prevenire il compimento di tale ipotesi di reato e considerare il rischio accettabile.

E' fatto altresì espresso obbligo per coloro i quali siano stati oggetto di tentativo di condizionamento in merito ad un'eventuale dichiarazione davanti all'Autorità Giudiziaria di comunicare quanto avvenuto tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per i provvedimenti del caso.

SEZIONE O

ARTICOLI 3 E 10 LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146

Reati transnazionali

Art. 3 Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dell'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno di delitti indicati nel comma 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti da primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche attuando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.Lgs. 286/1998

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utiliz-

zabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi atipici.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reati nell'ambito dell'attività de La Vialarda deve ritenersi trascurabile, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L'analisi della tipologia delle attività de La Vialarda induce a ritenere minima la sussistenza di un rischio di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico è misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile.

